

leGuide
immigrazione.it

Semestrale dell'Immigrazione per la Pubblica Amministrazione

Raccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza.

II semestre 2007

Aggiornamento: 1 settembre 2007

Vol.

8 Regime penitenziario dei detenuti stranieri

Massimo De Pascalis

Maria Martone

*Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet
della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di:*



www.immigrazione.it

Vol. 8

Regime penitenziario dei detenuti stranieri

Massimo De Pascalis

Maria Martone

Aggiornamento: 1 settembre 2007

leGuide
immigrazione.it

Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di:

Studio immigrazione sas
Viterbo - www.studioimmigrazione.it

Agriturismo Bartoli
Spoleto, PG - www.agriturismobartoli.it

ANFP, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia
Roma - www.anfp.it

BHW, Bausparkasse AG
Verona - www.bhw.it

Camera di Commercio di Viterbo
www.vt.camcom.it

DEA, Associazione Nazionale Funzionari d'Anagrafe
Pisa - www.deaweb.org

Giuseppe Rizzo Servizi Investigativi
Verona

IDOS, Centro Studi e Ricerche
Roma - www.dossierimmigrazione.it/book/idosbook.htm

IntegRARsi, Iniziativa comunitaria EQUAL II Fase
Roma - www.integrarsi.anci.it

Libreria Giuridica Edinform srl
Bologna - www.giuridicaedinform.it

Picto Multimedia srl
Viterbo - www.picto.it

Plus Valore spa
Bologna - www.plusvalore.it/html/index.cfm

Provincia di Viterbo
www.provincia.vt.it

Rapanelli Macchine Olearie spa
Foligno, PG - www.rapanelli.it

SINNOS Editrice Soc. Cooperativa
Roma - www.sinnoseditrice.it

Union Contact srl
Roma - www.unioncontact.it

Università degli Studi RomaTre - Master di diritto europeo
Roma - www.giur.uniroma3.it

Università degli Studi della Tuscia
Viterbo - www.unitus.it

Prodotto editoriale di Studio immigrazione sas.

Tutti i diritti sono riservati. Senza espressa autorizzazione di Studio immigrazione è vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale che è consentita solo con le modalità di stampa in proprio dei file, mentre è sempre vietata la riproduzione o la trasmissione con qualunque mezzo degli stessi file.

Chiunque fotocopie le pagine di questo volume o realizza duplicati dei file per metterli a disposizione di terzi commette un reato e opera ai danni della cultura.

Indice

Vol.

8

Premessa	1
Trattamento penitenziario dei detenuti stranieri	
1. Principi fondamentali del trattamento penitenziario	3
2. Ammissione in istituto penitenziario	4
3. Trattamento individualizzato ed osservazione scientifica della personalità	6
4. La mediazione culturale	7
Diritti del detenuto straniero	
1. Tipologia	11
2. Diritti relativi all'integrità fisica	11
3. Tutela dei rapporti familiari e sociali	14
4. Diritto alla difesa e colloquio con il difensore	18
5. Diritti all'integrità morale e culturale	19
6. Il lavoro penitenziario	22
Strumenti premiali e stranieri	
1. Il permesso	25
2. Il lavoro all'esterno	28
3. La liberazione anticipata	29
Misure alternative alla detenzione	
1. Principi generali e natura delle misure alternative alla detenzione	31
2. Semilibertà	32
3. Detenzione domiciliare	33
4. Affidamento in prova al servizio sociale	35
5. Incidenza dello stato di irregolarità e dell'espulsione sull'applicabilità delle misure alternative alla detenzione	36
6. Espulsione come sanzione alternativa alla detenzione - natura giuridica	38

Premessa

Il fenomeno degli stranieri è sempre stato trattato in termini di tutela della sicurezza del paese (soprattutto ora con l'acuirsi del terrorismo internazionale) mentre è stato sottovalutato il problema della loro condizione penitenziaria e delle problematiche attinenti al relativo regime giuridico.

In linea generale, il fenomeno degli stranieri dovrebbe costituire un fattore di crescita per il paese mentre è stato sempre affrontato in termini negativi come fenomeno di emergenza dati i notevoli problemi di integrazione culturale, sociale e di costume che ne derivano.

Il considerevole aumento dei flussi migratori, con le inevitabili ripercussioni sul fronte della criminalità, hanno comportato un'esponentiale crescita del numero degli stranieri sottoposti alle misure limitative della libertà personale. Essi infatti rappresentano in media più del 30% della popolazione detenuta: tra loro prevalgono i nord africani, in modo particolare dell'area magrebina (marocchini, algerini e tunisini), sebbene negli ultimi anni sia aumentata la presenza in carcere degli albanesi, il cui incremento è stato registrato intorno al 30%, unitamente alla presenza di detenuti rumeni.

I detenuti stranieri si concentrano maggiormente negli istituti penitenziari del centro nord, dato questo che riflette in parte le caratteristiche del flusso migratorio nel nostro paese che tende a privilegiare come luoghi di approdi le grandi aree metropolitane in quanto garanzia di maggiori opportunità di guadagno, anche se di natura illegale.

Una recente analisi condotta dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha accertato che il crescente aumento è da ricondurre, anche se non in via esclusiva, alle precarie condizioni economiche e di estremo disagio sociale dei clandestini, che sono spesso costretti a delinquere per ovviare alla situazione di marginalità. La stessa analisi sulla tipologia dei reati loro ascritti confermerebbe tale dato, trattandosi per lo più di reati cd di strada (furto), di reati connessi alla violazione delle leggi sull'immigrazione, sul traffico di sostanze stupefacenti e di armi o di sfruttamento della prostituzione (quest'ultimo tipico dei detenuti di nazionalità albanese).

Inoltre, a parità di imputazione o condanna, la permanenza in carcere dei detenuti stranieri è mediamente più lunga rispetto agli italiani e ciò è dovuto, in generale, alle maggiori difficoltà che gli immigrati incontrano nell'ammissione ai percorsi extramurari (misure alternative alla detenzione, arresti domiciliari) le cui cause saranno analizzate nel dettaglio *postea*.

L'incremento del numero degli stranieri in carcere ha posto l'Amministrazione Penitenziaria di fronte a problematiche nuove e complesse, imponendo l'adozione di strumenti di intervento più innovativi dal punto di vista trattamentale.

Le difficoltà linguistiche e le differenze culturali, unite alla generale mancanza di punti di riferimento stabili nell'ambiente esterno (famiglia, alloggio, lavoro) rendono più difficile per gli operatori penitenziari l'attuazione di programmi di reinserimento sociale.

La concomitanza di tali fattori accentua nella sostanza il contenuto afflittivo della pena, ponendo seri problemi di incompatibilità con il principio costituzionale sancito nell'art. 27 Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

A ciò si aggiungono le difficoltà inerenti alla concreta gestione penitenziaria dei detenuti stranieri nell'opera di integrazione con la restante popolazione detenuta, a causa della convivenza "forzata" di usi, costu-

mi, religioni e culture diverse che, per molti aspetti, rallenta quel processo di integrazione e salvaguardia dei diritti umani che dovrebbe costituire un presupposto indefettibile del trattamento rieducativo.

L'intento di questo lavoro è quello di tracciare alcune linee guida sulla condizione penitenziaria degli stranieri che possano servire sia agli operatori interni che ai non addetti ai lavori per comprendere meglio gli aspetti giuridici della loro detenzione. Tema certamente meno dibattuto rispetto a quello più generale della criminalità extracomunitaria, ma che presenta spunti di riflessione importanti, se si considera che l'aumento degli stranieri ha comportato una profonda modificazione della componente sociale del carcere che rispecchia le difficoltà di integrazione già percepite a livello di società civile.

Pertanto, nel ripercorrere a grandi linee i momenti più salienti del trattamento penitenziario degli stranieri, si intende offrire una chiave di lettura diversa sulla condizione degli stessi partendo "dal dentro", ossia dalla condizione di isolamento e di restrizione che si trovano ad affrontare durante la detenzione. L'obiettivo è quello di mettere a confronto i diritti costituzionalmente garantiti e gli istituti che ne dovrebbero consentire la concreta estrinsecazione in un rapporto di reciproco riconoscimento e contemporanea negazione.

Ma nell'analisi degli aspetti del trattamento degli stranieri è opportuno evidenziare quelle situazioni che, nonostante la restrizione, assicurano (quasi paradossalmente) allo straniero una condizione di "preferenza" rispetto a quello non detenuto: si pensi all'assistenza sanitaria, all'istruzione e formazione, alla possibilità di sussidi ed assistenza morale per le quali il carcere potrebbe costituire un primo momento di garanzia.

**TAB. 2 - DETENUTI PRESENTI NEGLI II.PP. DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA
(ANNI 2003, 2004)**

AREA GEOGRAFICA	PRESENTI (*) ANNO 2003	PRESENTI (*) ANNO 2004
UE	450	513
EX JUGOSLAVIA	1.238	1.347
ALBANIA	2.811	2.806
ROMANIA	989	1.367
ALTRI PAESI EUROPA	787	797
TUNISIA	1.954	1.953
MAROCCO	3.692	4.015
ALGERIA	1.334	1.289
ALTRI PAESI AFRICA	1.382	1.592
MEDIO ORIENTE	274	306
ALTRI PAESI ASIA	397	461
NORD AMERICA	21	25
CENTRO AMERICA	162	222
SUD AMERICA	1.123	1.071
ALTRO	22	19
totale	16.636	17.783

(*) il dato si riferisce ai presenti alla fine del mese di giugno, ritenuto rappresentativo dell'anno

Trattamento penitenziario dei detenuti stranieri

1. Principi fondamentali del trattamento penitenziario (art.1 o.p.)

Nella sua più ampia accezione il **trattamento penitenziario** ricomprende quell'insieme di norme e di attività che regolano la vita penitenziaria all'interno dell'istituto e che sono dirette a tutelare i diritti dei detenuti e le prestazioni che devono essere loro garantite nella gestione quotidiana. Nonostante nella terminologia corrente è spesso usato come sinonimo di **trattamento rieducativo**, diverse ne sono le finalità ed il contenuto, attenendo quest'ultimo al dovere dello stato di dare esecuzione alla pena in modo da tendere alla effettiva rieducazione del soggetto. In coerenza alla normativa penitenziaria si userà, quindi, il termine trattamento penitenziario con riferimento specifico alle condizioni dei soggetti inseriti negli istituti penitenziari.

La legge n. 354/75 (e successive modifiche), nel recepire le regole minime dell'O.N.U. e del Consiglio d'Europa, ha enucleato i principi cui deve uniformarsi il trattamento penitenziario soprattutto per ciò che attiene alla tutela dell'identità nazionale, culturale e religiosa. Il trattamento, infatti, deve essere:

- **conforme ad umanità**, in modo da assicurare il rispetto della dignità personale e la salvaguardia dei valori fondamentali della persona
- **improntato ad assoluta imparzialità**, senza distinzioni di razze, credenze religiose, opinione politiche o condizioni economiche, coerentemente al principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Tuttavia, è opportuno ripercorrere le tappe salienti della normativa penitenziaria per comprendere appieno i principi di cui sopra.

Con la riforma del 1975 per la prima volta tutta la materia relativa all'esecuzione delle misure limitative della libertà personale trovava una compiuta regolamentazione anche per quelli aspetti più direttamente legati alla detenzione, consentendo di dare attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Al fine di disciplinare anche nella fase operativa gli istituti che la legge in questione enunciava in termini essenziali e di principio, fu elaborato a distanza di poco tempo un regolamento di esecuzione con D.P.R. n. 431 del 1976. Esso conteneva una serie di disposizioni che disciplinavano in maniera concreta ed efficace le condizioni di vita penitenziaria e quelle specifiche materie per le quali la legge delineava i criteri direttivi e generali.

Solo dopo 24 anni circa è stata approntata una generale revisione del regolamento di esecuzione avvertendo la necessità di aggiornare il testo originario con previsioni nuove maggiormente adeguate al mutato quadro normativo ed alle direttive internazionali, in modo da rispecchiare anche quei cambiamenti che hanno caratterizzato l'istituzione penitenziaria negli ultimi anni proprio a causa dell'aumento della popolazione detenuta straniera (D.P.R. n. 230 del 2000).

Si precisa, inoltre, che con legge n. 663/86 (più comunemente conosciuta come legge Gozzini) sono stati ulteriormente valorizzati in chiave costituzionale alcuni istituti fondamentali quali l'individualizzazione del trattamento, le misure alternative alla detenzione e le garanzie del controllo giurisdizionale sull'esecuzione della pena.

Nonostante l'espressa applicabilità delle norme sul trattamento penitenziario ai detenuti stranieri, persistono forti iniquità nelle condizioni detentive loro riservate, essendo notevoli le sfasature tra un modello gestionale teorico previsto dall'ordinamento penitenziario e quello pratico che si estrinseca nell'organizzazione interna dell'istituto, tanto da poter affermare la configurabilità di uno **status detentivo distinto** da quello degli italiani che si pone ai limiti della tutela dei diritti umani. Ciò non significa che via sia una volontà contraria dell'Amministrazione all'applicazione di tali norme, ma si vuole solo evidenziare le difficoltà di carattere oggettivo che non consentono una piena attuazione del principio di parità di trattamento e che dovrebbe indurre il legislatore a rimodulare l'attuale sistema penitenziario tenendo conto di tale diversità e dei nuovi valori multietnici.

Le differenze trattamentali si possono individuare sotto varie forme ed in relazione ai tre momenti di regime penitenziario:

- ingresso in istituto
- inserimento nel contesto detentivo
- opportunità trattamentali, soprattutto di tipo extramurario.

2. Ammissione in istituto penitenziario

a) Immatricolazione

Il percorso del detenuto straniero, così come per i restanti detenuti, inizia con l'ingresso in carcere e con la preliminare operazione di "immatricolazione" che, con riferimento a tale tipologia di utenti, presenta particolari difficoltà perché nella generalità dei casi lo straniero è privo di documenti di identità e tende a dichiarare generalità false. Quando vi sono motivi per ritenere che le generalità fornite siano false o nei casi di esplicito rifiuto a dichiararle, lo straniero viene identificato con la dicitura "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati fisici, tra cui le impronte digitali, e conseguentemente denunciato all'autorità giudiziaria. In alcuni casi (non infrequenti nella realtà) possono sorgere incertezze sulla maggiore età che può essere accertata con esattezza solo con un esame radiologico del polso, formalmente disposto dalla stessa autorità giudiziaria che ha proceduto alla carcerazione.

Nell'intento di rafforzare le relazioni consolari riconosciute dalla Convenzione di Vienna, l'art. 62 reg. es. prevede che l'ingresso in istituto dello straniero sia comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

A seguito di accordi intercorsi con il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con varie circolari (n.3571/6021 del 15.02.02 n.11555 del 2.08.04) ha impartito specifiche direttive per la comunicazione ai consolati dei provvedimenti limitativi della libertà personale, prevedendo che tale notifica sia effettuata senza indugio qualora lo straniero interessato non si opponga. L'eventuale diniego deve essere accuratamente annotato nell'atto di immatricolazione in modo da consentire un tempestivo controllo.

Nei confronti dei cittadini di alcuni stati (Algeria, Argentina, Gran Bretagna, Germania, Federazione Russa, Marocco ecc.) tassativamente indicati in un apposito elenco, invece, sussiste un obbligo giuridico incondizionato di procedere alla notifica indipendentemente dal consenso manifestato dallo straniero.

La notifica può essere sospesa nei casi di pericolo per lo straniero o per i suoi familiari di persecuzione per motivi politici, di religione o di condizioni personali e sociali.

Al fine di favorire la possibilità di contatto con il consolato è previsto che gli stranieri siano autorizzati ad effettuare colloqui visivi con i relativi rappresentanti senza limitazioni temporali ed in aggiunta al numero mensile dei colloqui con i familiari. In nessun caso lo straniero può essere obbligato ad effettuare tali colloqui e, comunque, per le inevitabili implicazioni tra i procedimenti penali e quelli amministrativi italiani ed internazionali, il cittadino straniero ha facoltà di farsi assistere dal proprio difensore durante il colloquio.

Più delicata è la questione relativa al prelievo delle impronte digitali che spesso viene richiesto dai consolati in occasione delle visite in istituto. Essendo le impronte strettamente connesse alla sfera di identità personale dello straniero, l'operazione è subordinata alla incondizionata volontarietà del soggetto che può avere un interesse giuridicamente rilevante alla raccolta delle stesse. Inoltre, pur nell'ambito degli scopi di agevolazione delle condizioni dello straniero proprie dei consolati, è necessaria la sussistenza di una specifica finalità di giustizia che deve essere espressamente dichiarata nella richiesta evidenziando la prodromicità del prelievo al compimento di atti giudiziari (circolare ministeriale n. 3508/5958 del 6.12.1999).

b) Colloquio di primo ingresso

All'atto dell'ingresso in istituto viene svolto un colloquio a cura del direttore o di altro operatore da lui delegato. Si tratta di un momento conoscitivo molto importante volto ad acquisire tutta una serie di infor-

mazioni inerenti alla sfera personale, familiare e sociale del detenuto che saranno utili durante l'osservazione trattamentale.

I risultati di tale colloquio confluiscono nella cartella personale del detenuto la cui compilazione inizia già all'atto dell'immatricolazione. Tale documento, quindi, contiene tutti i dati anagrafici, personali e giuridici del detenuto integrati dalle indicazioni particolari che emergono durante l'evoluzione dell'osservazione. La cartella non deve essere intesa nel senso negativo di mera schedatura delle eventuali condotte negative del detenuto ma, al contrario, ne deve essere valorizzata la funzione di strumento di cognizione che consente ai tecnici del trattamento di coordinare in modo più razionale la propria opera con il patrimonio di esperienze ed informazioni acquisite durante il periodo di restrizione. Ed è per questo motivo che la cartella personale segue il detenuto in tutti gli eventuali trasferimenti presso altri istituti penitenziari.

Ma il momento del colloquio di primo ingresso ha una valenza positiva anche per lo stesso detenuto, atteso l'obbligo per l'amministrazione di fornire tutte le informazioni relative alle disposizioni sia generali che particolari attinenti ai suoi diritti-doveri, alla disciplina, alle opportunità trattamentali offerte all'interno dell'istituto. È espressamente previsto che in quella sede sia consegnato al detenuto un estratto delle principali norme contenute nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione.

Con riferimento specifico ai detenuti stranieri sono state predisposte dall'amministrazione delle guide sui diritti-doveri connessi allo stato di detenzione tradotti in varie lingue. Questi strumenti sono utili anche per agevolare l'identificazione dell'operatore più appropriato alle richieste ed esigenze di volta in volta prospettate dallo straniero che, stante la molteplicità di figure professionali operanti in carcere, spesso si trova nella difficoltà di comprendere l'esatto ruolo professionale con sovrapposizioni di richieste di intervento.

L'ingresso in istituto costituisce un momento delicato soprattutto se alla prima esperienza detentiva. La scienza penitenziaria ha dimostrato che proprio nei primi periodi di detenzione sorge maggiormente il rischio di autolesionismi, suicidi e violenze con gravi conseguenze per la tutela dell'incolumità personale di quei detenuti che manifestano maggiore fragilità psico-fisica: si pensi a quelli di giovane età, ai tossicodipendenti le cui problematiche si acuiscono se trattasi di stranieri.

Per prevenire tali episodi l'amministrazione ha istituito il cd **Presidio Psicologico** nei confronti dei soggetti più deboli che va ad affiancare ed integrare la visita di primo ingresso. Consiste in un colloquio ulteriore di tipo diagnostico condotto da un esperto psicologo diretto a valutare l'eventualità ed il grado di rischio che il soggetto possa divenire oggetto di auto o eteroaggressione. Tale strumento, quindi, si inserisce nel quadro di quegli interventi di prevenzione e tutela dell'integrità psico-fisica del soggetto in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 32 Cost. Tale presidio prosegue nel corso della detenzione con colloqui ulteriori e costanti da parte degli educatori, psicologi e specialisti in psichiatria che dispiegano effetti estremamente positivi nella gestione dei detenuti stranieri che, essendo privi di validi sostegni esterni, percepiscono maggiormente quel senso di esclusione che li induce a rassegnazione, isolamento fino ad esplodere in atti di autolesionismo come una reazione allo stato di restrizione in cui vivono.

c) Visita sanitaria di primo ingresso

Trattasi di una visita obbligatoria che deve essere effettuata all'atto dello stesso ingresso in carcere del detenuto o, comunque, non oltre il primo giorno (art. 23 comma 2 r.e.). Unitamente al presidio psicologico costituisce un importante strumento di garanzia non solo perché rivolto a verificare la sussistenza di patologie sanitarie e delle relative cure ma anche perché è diretto a rilevare eventuali cause di rinvio dell'esecuzione della pena in attuazione dei criteri dettati dall'art. 146 c.p.

Durante tale visita deve essere accertato l'eventuale stato di tossicodipendenza del detenuto, fenomeno questo piuttosto ricorrente negli stranieri. Recependo le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità con decreto n. 186 /90, l'amministrazione penitenziaria ha delineato le procedure da seguire per l'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope durante la visita medica di primo ingresso (circolare n. 639845/2 del 9.8.90). Gli esiti di tale accertamento sono fondamentali per la definizione dei programmi socio-sanitari e riabilitativi da riservare ai detenuti tossicodipendenti che, non di rado, presentano

problematiche anche connesse alla dipendenza da epatite ed AIDS. Ma degli aspetti riguardanti l'assistenza sanitaria nel suo complesso ci soffermeremo nei prossimi paragrafi.

3. Trattamento individualizzato ed osservazione scientifica della personalità (art.13 o.p. e 27 r.e.)

Secondo la normativa penitenziaria il trattamento dei detenuti anche se stranieri deve "...tendere ad un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" art. 1 comma 2 del reg.es.

Ne deriva che gli interventi degli operatori devono mirare alla responsabilizzazione del detenuto attraverso la consapevolezza della negatività del comportamento criminoso e la ricostruzione di una scala di valori socialmente rilevanti. È ovvio che per i detenuti stranieri tale processo è più arduo dovendo adeguare i contenuti e le finalità degli interventi trattamentali ai parametri relazionali e di valori propri della cultura di appartenenza.

L'art. 13 o.p delinea tre momenti fondamentali per il perseguimento di tale finalità: 1) individuazione delle cause del disadattamento sociale e delle carenze che hanno indotto il soggetto a delinquere; 2) osservazione scientifica della personalità che deve consentire la definizione di interventi trattamentali adeguati; 3) le opportunità di reinserimento sociale.

L'elemento caratterizzante il trattamento penitenziario è rappresentato dalla sua **individualizzazione**, essendo necessario tener conto della personalità del soggetto, dei singoli bisogni di cui il detenuto è portatore, normalmente connessi alle carenze psico-fisiche, affettive, educative, familiari e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Il criterio della individualizzazione del trattamento presuppone un'approfondita conoscenza del detenuto da parte di chi è chiamato istituzionalmente ad attuare quel trattamento. Il metodo seguito dal legislatore è quello dell'**osservazione scientifica della personalità** condotta dagli operatori non in modo individuale ma in quanto facenti parte del Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT). Tale strumento, non previsto dalla legge 354/75 ma opportunamente introdotto dal regolamento di esecuzione, rappresenta un organo di verifica e di aggiornamento costante della condizione detentiva. Presenta una composizione variegata, essendo presieduto dal direttore e composto dall'educatore, dagli esperti psicologi, dai sanitari e dal personale di polizia penitenziaria, la cui funzione non è solo quella di vigilare sul detenuto ma anche di indicare elementi di conoscenza sul senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale. Si precisa che con la legge 395/90, smilitarizzando il Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati ridefiniti i compiti istituzionali prevedendo espressamente anche quello della partecipazione all'attività di osservazione e trattamento.

Il gruppo è chiamato ad operare in termini di sintesi attraverso il confronto diretto delle esperienze e delle analisi compiute dai vari operatori in modo da superare la valutazione del singolo e giungere all'elaborazione di una linea comune che costituisce la base per la redazione del programma di trattamento che è, appunto, frutto della convergenza delle varie componenti psicologiche, familiari, sociali e culturali acquisite durante l'osservazione.

Tale programma deve essere redatto entro nove mesi dall'assegnazione del detenuto al carcere e, in coerenza con il criterio di individualizzazione (art.13 o.p.), deve essere integrato e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

In esso, quindi, vengono individuate tutte le tipologie di interventi trattamentali che si ritiene di approntare a favore del detenuto sulla base degli esiti dell'osservazione.

Gli interventi trattamentali, oltre che da stimolo per il cambiamento del comportamento del soggetto, fungono da momenti ineliminabili di osservazione per la verifica periodica del programma di trattamento e per la sua eventuale modifica. Si evince, pertanto, un'imprescindibile rapporto di interazione tra l'attività di "osservare" e quella di "trattare" ricavabile dalla stessa lettura dell'art. 27 comma 3 reg.es., sebbene non

siano state fornite indicazioni sugli strumenti diagnostici e metodologici. L'unica direttiva data dal legislatore è quella che deve essere favorita la collaborazione dei detenuti condannati e internati (art. 27 comma 5).

L'esperienza penitenziaria dimostra, infatti, che quanto più il trattamento sia il risultato della volontà progettuale del detenuto tanto più concreta sarà l'ipotesi che egli partecipi alle attività lavorative, culturali e ricreative organizzate all'interno dell'istituto perché sinceramente convinto della necessità di cambiare il proprio comportamento e non semplicemente per un formale atteggiamento di ossequio alle regole penitenziarie in vista di eventuali benefici.

Da un punto di vista giuridico il trattamento penitenziario costituisce per l'amministrazione un vero e proprio obbligo di fare cui corrisponde un diritto soggettivo pieno del detenuto, che non può affievolirsi o essere limitato dalla condizione di straniero (in questo senso si è espressa la giurisprudenza costante della Cassazione).

Quanto fin qui detto vale per i detenuti stranieri già condannati e non anche per gli imputati in ragione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Pertanto, il trattamento penitenziario degli imputati deve essere "...informato rigorosamente al principio che essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva" (art. 1 comma 5 o.p.). Ne deriva che essi possono essere ammessi a partecipare alle attività trattamentali interne solo su loro richiesta e comunque in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica (art. 15 O.P.)

Alla luce di quanto esposto appare fondamentale per i detenuti stranieri ricercare processi trattamentali nuovi che consentano di contemperare l'esigenza della rieducazione con quella del mantenimento del loro patrimonio culturale e sociale. A tal fine il nuovo regolamento di esecuzione ha previsto la figura del mediatore culturale come strumento di garanzia per un efficace trattamento penitenziario.

4. La mediazione culturale

L'art. 35 reg.es. ha espressamente riconosciuto la mediazione culturale quale intervento preminente ed ineliminabile del trattamento dei detenuti stranieri.

Si tratta di un elemento di novità considerato che la precedente formulazione del regolamento di esecuzione del 1976 si limitava semplicemente a prevedere l'esigenza di tener conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali nell'esecuzione delle misure privative della libertà personale.

Gli operatori penitenziari hanno sempre incontrato notevoli problemi nel relazionarsi in termini trattamentali con i detenuti stranieri per la scarsa conoscenza dei contesti culturali, ambientali e sociali di provenienza e per la difficile comprensione dei codici di comportamento e dei valori di riferimento.

È, invece, di fondamentale importanza che il personale sia messo nella condizione di decodificare tali situazioni evitando che dalle reciproche incomprensioni derivi una discriminazione sostanziale, frutto essenzialmente dell'ignoranza del patrimonio culturale di cui è portatore ciascun straniero.

A questa logica risponde l'introduzione del **mediatore culturale**, quale figura nuova di operatore penitenziario, anche se allo stato attuale non sono stati ancora assunti come operatori di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria. Infatti, la maggior parte dei mediatori opera all'interno degli istituti penitenziari mediante apposite convenzioni con gli enti territoriali e con le varie associazioni di volontariato esperte nel settore.

Che l'utilizzo della figura del mediatore culturale possa contribuire a superare i problemi di gestione della vita quotidiana in carcere appare indubbio. Tuttavia, il ruolo attivo che si vuole attribuire a tale operatore nei processi di rieducazione del detenuto straniero imporrebbe una precisa presa di posizione da parte dell'amministrazione sulle specifiche funzioni, competenze e sull'esatto ambito di operatività dei suoi interventi per evitare sviamenti di attribuzione, sovrapposizioni di ruoli e confusione organizzativa data la varietà delle figure professionali che già operano in istituto.

Sostanzialmente si pone come figura “ponte” tra gli stranieri e l’istituzione penitenziaria nel suo complesso. Senza sostituire gli operatori già esistenti, funge da raccordo tra i soggetti di lingua e cultura diverse favorendo, da un lato, il processo di interazione tra gli operatori in uno scambio continuo e dialettico di informazioni sui vari contesti culturali e, dall’altro, l’integrazione degli stranieri nel contesto penitenziario consentendo una maggiore comprensione degli aspetti di vita quotidiana e delle opportunità trattamentali offerte.

I settori di intervento del mediatore culturale sono molteplici: il più delicato è quello del colloquio di primo ingresso in cui può svolgere una proficua attività di sostegno non solo da un punto di vista linguistico ma anche di facilitazione nella comprensione delle regole interne al carcere e delle norme comportamentali che devono essere osservate nella vita quotidiana. Analoga importanza può assumere nel colloquio con lo psicologo, i cui esiti diagnostici non possono essere efficacemente elaborati in assenza di una effettiva conoscenza dei contesti culturali, familiari e religiosi di provenienza dello straniero.

Ma la funzione più importante è quella attinente agli interventi pedagogici-trattamentali che sono offerti all’interno. Il mediatore, infatti, svolge un’azione di collegamento tra l’educatore (che è la figura più centrale dell’area trattamentale) e lo straniero alimentando un clima di reciproca fiducia che induce il detenuto ad un atteggiamento di maggiore collaborazione ed apertura nell’aiuto che gli viene fornito. Atteggiamento che è fondamentale nell’osservazione scientifica della personalità e nella individualizzazione del trattamento di cui si parlerà più avanti.

Tra i progetti più significativi attivati nella realtà penitenziaria si segnala il “*Progetto Nimrod*” attuato negli istituti milanesi di San Vittore ed Opera che, in un’ottica di facilitazione della comunicazione e comprensione reciproca come presupposto essenziale per la tutela dei diritti degli stranieri, ha previsto momenti di formazione qualificata per gli operatori sia dell’area trattamentale che di polizia penitenziaria. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha di recente stipulato con il Centro di Informazione e Educazione allo Sviluppo (CIES) una convenzione per l’assunzione di un gruppo di 30 mediatori culturali all’interno di alcuni istituti penitenziari dopo una fase di formazione di stage. Sempre nell’ambito degli interventi tesi a promuovere l’interculturalità, il D.A.P ha partecipato al MEDFILM Festival mediante il coinvolgimento di quegli istituti caratterizzati da una massiccia presenza di detenuti stranieri (Firenze, Pisa, Padova, Rebibbia, Regina Coeli, Palermo). L’iniziativa si è concretizzata nella proiezione di alcuni film e cortometraggi stranieri in lingua originale con dibattiti sui temi della multirazzialità.

La mediazione culturale può assumere un ruolo innovativo anche in ambito disciplinare, facilitando quel processo di consapevolezza del valore pedagogico delle regole di vita interna e di civile convivenza.

L’atteggiamento dello straniero è, infatti, di estrema chiusura verso l’istituzione carceraria nel suo complesso, probabilmente perché egli stesso percepisce quelle differenze culturali e sociali che si amplificano notevolmente in un contesto totalizzante quale quello della detenzione.

La tendenza degli stranieri è quella di coalizzarsi nel gruppo di appartenenza e di ritagliarsi spazi autonomi di vivibilità interna, innescando nel contempo meccanismi di rivalsa nei confronti della restante popolazione detenuta, che sfociano inevitabilmente in risse e comportamenti eteroaggressivi (atteggiamento questo tipico dei detenuti albanesi e magrebini). A fronte di tale situazione l’amministrazione non può esimersi dall’esercitare il potere disciplinare che la normativa penitenziaria valorizza innanzitutto come strumento di carattere pedagogico che non deve avere solo una valenza punitiva ma anche di stimolo e di ripristino di quel “senso di responsabilità e correttezza” che il detenuto mostra di non avere con la commissione dell’infrazione disciplinare.

È indubbio che l’opera preventiva e costante del mediatore culturale può contribuire ad una maggiore conoscenza del valore giuridico e sociale delle regole, necessaria anche per il successivo inserimento nella società civile.

Altra tendenza dello straniero è quella dell’autolesionismo, fenomeno che si concretizza in scioperi della fame e in lacerazioni inferte sul corpo dallo stesso detenuto. Questi atti denotano sicuramente una forte

compromissione psicologica della persona riconducibile ad un generale stato di disagio che deve poter essere superato con l'aiuto qualificato degli operatori, in particolar modo dei mediatori culturali. L'esperienza penitenziaria, tuttavia, ci dimostra che spesso trattasi di gesti strumentali diretti a suscitare l'attenzione degli operatori o della magistratura sui singoli casi. Anche in riferimento a tale aspetto potrebbe rivelarsi assolutamente preziosa l'opera del mediatore culturale, che potrebbe fornire quel necessario supporto in collaborazione con gli esperti del trattamento.



Diritti del detenuto straniero

1. Tipologia

Nonostante la restrizione in carcere, il detenuto conserva la facoltà di esercitare tutti quei diritti che sono estrinsecazione della sua persona.

L'impianto normativo considera il detenuto non più come destinatario passivo degli interventi penitenziari ma come soggetto attivo chiamato a partecipare all'azione trattamentale condotta in vista del suo effettivo reinserimento sociale, in quanto titolare di diritti che gli derivano direttamente dalla legge e che, pertanto, deve poter esercitare personalmente.

Si tratta di un'affermazione di principio che non corrisponde pienamente alla realtà delle cose atteso che, per il fatto stesso di essere privato della libertà personale, il detenuto si trova nella condizione di dover dipendere dal consenso della direzione dell'istituto per il soddisfacimento anche delle minime esigenze personali.

Questa constatazione non può esimere dall'individuazione, comunque, di specifici diritti soggettivi del detenuto e dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela che rappresentano un aspetto importante per una corretta e moderna gestione penitenziaria.

Dall'analisi dell'ordinamento penitenziario si possono enucleare tre distinti ordini di diritti recepiti dai principi fondamentali della Costituzione:

- diritti relativi all'integrità fisica
- diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali
- diritti relativi all'integrità morale e culturale.

Essendo qualificati dalla migliore dottrina e giurisprudenza in termini di diritti soggettivi, per la loro tutela si può ricorrere davanti al giudice ordinario, oltre agli strumenti specifici offerti dalla normativa penitenziaria (quale ad esempio il reclamo alle autorità indicate nell'art. 35 o.p.)

2. Diritti relativi all'integrità fisica

a) Assistenza sanitaria dei detenuti stranieri (art. 11 o.p. art. 17 e 18 r.e.)

Nella panoramica delle problematiche relative al trattamento penitenziario degli stranieri un aspetto rilevante assume la tutela della salute in carcere.

La salute è un diritto fondamentale della persona a cui viene accordata una tutela assoluta che non può subire limitazioni in base allo status detentivo.

Dalla dimensione plurisoggettiva del diritto di cui all'art. 32 Cost. si desume una duplicità di tutela, in quanto volta alla difesa non solo della persona dalla malattia ma anche della collettività penitenziaria sotto il profilo del controllo igienico-sanitario degli ambienti, dell'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive. A tale ultima esigenza risponde la previsione contenuta nell'art. 11 o.p. comma 12 che impone ai medici della Asl territorialmente competente di visitare almeno due volte all'anno l'istituto penitenziario per accertare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti.

Con la riforma sanitaria introdotta dal Dlgs 230/99 la tutela della salute dei detenuti, anche se di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. In applicazione del principio di parità di trattamento e di piena uguaglianza dei diritti rispetto ai cittadini liberi, è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i detenuti stranieri senza più distinguere se titolari o meno di permesso di soggiorno.

Gli stranieri in esecuzione penale sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate dal SSN.

La normativa penitenziaria si è allineata a tale previsione disponendo all'art. 18 reg.es il divieto assolu-

to di qualsiasi forma di compartecipazione economica da parte dei detenuti anche se stranieri e senza fissa dimora per l'assistenza sanitaria ricevuta in carcere. La legge Bossi-Fini non ha apportato alcuna modifica in questo specifico settore.

La novità più importante è sicuramente costituita dalla constatazione che gli stranieri irregolari non sono destinatari solo di quelle prestazioni sanitarie caratterizzate dall'urgenza (come accadeva nella legislazione antecedente) ma anche di cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali e continuative, di interventi di medicina preventiva e prestazioni correlate, in particolar modo per:

- la tutela della gravidanza e maternità
- la tutela della salute del minore
- vaccinazioni
- interventi di profilassi internazionale
- cure e profilassi delle malattie infettive.

Queste previsioni generali, tuttavia, non sono da sole sufficienti a garantire un'efficace tutela della salute dello straniero in un contesto molto particolare quale il carcere.

La problematicità del rapporto detenuto-immigrato e sanitario è dovuta ad una molteplicità di fattori: la carenza di protocolli organizzativi per una gestione sanitaria più omogenea da assicurare ai detenuti stranieri; la scarsa conoscenza dello stato di salute degli stranieri che accedono al carcere di cui mancano i necessari riferimenti diagnostici / documentali; la mancanza di modelli di riferimento per la prevenzione e lo studio internazionali; la difficoltà di comprensione della lingua e la non conoscenza da parte del detenuto straniero delle metodologie sanitarie praticate nel nostro paese. Inoltre vi è una differenza concettuale di malattia tra la cultura occidentale e quella straniera: la medicina occidentale si occupa della malattia in sé quale processo diagnostico conosciuto dalla scienza mentre in altre culture la dimensione è molto più ampia in quanto riferita alle emozioni, alle sofferenze in una percezione soggettiva dello stato di malattia che si acuisce in un contesto totalitario e restrittivo.

Sotto questo aspetto sarebbe necessario attivare all'interno del carcere dei programmi di informazione sanitaria con livelli differenziati di comunicazione a seconda delle specifiche etnie, culture e religioni, anche con l'aiuto delle figure di mediatori culturali (iniziative che sono state già sperimentate in alcune realtà penitenziarie).

Nonostante le difficoltà appena evidenziate, il carcere rappresenta in molti casi una prima occasione di cura per gli stranieri che, a differenza di quelli irregolari liberi, sono sottoposti sin dal primo ingresso in istituto a costante sorveglianza sanitaria e ad interventi di recupero e riduzione del rischio di numerose patologie quali epatite, tubercolosi, HIV.

Infatti la legge penitenziaria prevede che alcuni controlli medici siano effettuati indipendentemente dalla richiesta del detenuto straniero: la visita di primo ingresso (di cui si è già parlato) e la visita medica periodica. Quest'ultima deve essere garantita durante l'intera permanenza in carcere allo scopo di accertare eventuali malattie psico-fisiche e deve essere condotta nella maniera più approfondita possibile per evitare che sfuggano dal controllo sanitario forme particolari di patologie (art. 11 comma 6 ed art. 23 r.e.).

In ogni istituto penitenziario deve essere organizzato un servizio di medicina generale ed un servizio farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti. Relativamente a quest'ultimo si segnala che negli ultimi anni a causa della carenza dei finanziamenti, sono stati attivati ricettari regionali che consentono l'erogazione gratuita di alcuni farmaci all'istituto da parte delle ASL. E' inoltre obbligatoria la presenza di uno specialista in psichiatria.

Il sanitario è obbligato a visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta, dovendo segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini specialistiche; deve inoltre controllare periodicamente l'idoneità dei detenuti adibiti ad attività lavorative all'interno dell'istituto. Nel caso di malattie infettive deve essere disposto con immediatezza l'isolamento sanitario del detenuto (art. 11 e 33 n.1 o.p.). Si tratta di una misura di natura amministrativa (in quanto formalmente disposta dal direttore) ma a contenuto sanitario che viene prescritta dai sanitari a scopo preventivo per evitare la dif-

fusione di malattie infettive. Ha una durata tendenzialmente provvisoria dovendo cessare non appena sia venuto meno lo stato di contagio (art 73 r.e.). Inoltre, dovendo essere garantita una speciale cura al soggetto, l'isolamento si deve eseguire in appositi locali o reparti clinici.

Infine, se sono necessari accertamenti diagnostici che non possono essere garantiti dai servizi sanitari interni, i detenuti sono ricoverati in ospedali esterni su proposta del sanitario ed autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Solo nei casi di assoluta urgenza o di pericolo di vita il ricovero può essere disposto dallo stesso direttore anche se deve essere successivamente ratificato dal magistrato (art. 17 comma 2 r.e.).

Da quanto esposto si desume che l'assistenza medico generica è organizzata in ambito sanitario nella sua globalità in coerenza con il carattere assoluto della tutela della salute garantendosi tutte quelle prestazioni sanitarie che sono assicurate ai comuni cittadini all'esterno sull'intero arco delle 24 ore (è infatti attivo un servizio di guardia medica tramite sanitari convenzionati con l'istituto).

L'ingresso in carcere del detenuto deve essere comunicato tempestivamente all'ASL territorialmente competente in modo da procedere dopo trenta giorni alla cancellazione del nominativo del detenuto dall'elenco degli assistibili dell'ASL. Ciò non esclude comunque la possibilità per il detenuto di farsi visitare da un medico di fiducia a proprie spese. Questa previsione costituisce un ulteriore esempio di disparità di trattamento rispetto ai detenuti stranieri, impossibilitati da un punto di vista oggettivo ed economico a fruire di tale servizio.

È opportuno segnalare che, pur se il carcere costituisce una prima "presa in carico" sanitaria del detenuto straniero, la sua attuale organizzazione e il cronico sovraffollamento non consentono una pienezza di tutela, limitandosi nella sostanza a risolvere situazioni di emergenza o a rischio per la salute dei detenuti (malattie infettive). A ciò si aggiunga l'incertezza della continuità terapeutica al di fuori del carcere, per la scarsa rete di collegamento con le strutture sanitarie esterne e l'assenza di previsioni che impongono il rilascio di documentazione sanitaria allo straniero al momento della dimissione dal carcere. Inoltre, le strutture territoriali spesso richiedono la residenza o comunque un domicilio effettivo per attuare la presa in carico, di cui nella normalità dei casi gli stranieri sono sprovvisti.

b) Condizioni igienico-sanitarie (art.7 o.p., 6, 7,8 e 9 r.e.)

Sempre nell'ambito della più ampia tutela della salute dei detenuti, l'amministrazione è tenuta ad assicurare soddisfacenti condizioni igienico-sanitarie e ad adottare tutte quelle misure di prevenzione idonee a salvaguardare il benessere dei ristretti.

Art. 7 o.p - l'amministrazione è tenuta a fornire ad ogni detenuto biancheria ed effetti d'uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia in modo da assicurare le normali esigenze di vita quotidiana, assicurando il servizio periodico di barberia. Tale previsione è fondamentale per i detenuti stranieri che, a causa della loro condizione di emarginazione sociale accedono all'istituto privi di quelle condizioni indispensabili per il loro sostentamento. In questo ambito è assolutamente preziosa l'opera del volontariato che periodicamente fornisce all'istituto numerosi quantitativi di vestiario ed effetti per l'igiene personale per soddisfare le esigenze dei meno abbienti.

Il nuovo regolamento di esecuzione, nel confermare l'obbligo della doccia, ha riconosciuto al detenuto il diritto di gestire autonomamente la propria igiene personale, imponendo all'amministrazione l'obbligo di dotare tutte le celle di apposito vano doccia. Il solo limite a tale libertà è rappresentato dall'utilizzo dell'acqua calda che deve avvenire negli orari indicati nel regolamento interno.

c) Alimentazione (art.9 o.p. e 11 r.e.)

Ai detenuti deve essere assicurata un'alimentazione "sana e sufficiente", adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute e alla stagione. A tal fine sono state predisposte apposite tabelle di vitto approvate con decreto ministeriale di concerto con l'istituto superiore della nutrizione, nelle quali è stato diversificato il vitto giornaliero a seconda delle specifiche esigenze dei detenuti pur garantendo il dovuto apporto nutrizionale e proteico.

A questa logica risponde, appunto, la predisposizione del vitto musulmano per i detenuti islamici.

Una rappresentanza di tre detenuti, scelti per sorteggio tra tutti i ristretti senza distinzione di razza o di cittadinanza, controlla quotidianamente la preparazione del vitto e soprattutto la rispondenza della qualità e della quantità dei cibi a quanto stabilito nelle tabelle ministeriali, assistendo sia alle operazioni di prelievo dei generi che alla effettiva utilizzazione degli stessi in cucina.

A tutti i detenuti è, inoltre, riconosciuto il diritto di acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto entro i limiti fissati dai singoli regolamenti interni (cd. Sopravvitto). I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo ove è situato l'istituto: a tal fine la direzione è tenuta ad assumere mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativamente ai generi corrispondenti a quelli in vendita presso gli spacci interni all'istituto che sono gestiti da ditte esterne. Per le ovvie ragioni susesposte, la fruizione del servizio del sopravvitto è nella realtà concreta piuttosto limitata per i detenuti stranieri.

d) Permanenza all'aperto (art.10 o.p e 16 r.e.)

È fatto obbligo all'amministrazione di consentire la permanenza all'aria aperta per almeno due ore al giorno a tutti i detenuti indiscriminatamente. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un ora per motivi eccezionali.

La norma riveste un'immediata importanza sotto il profilo della tutela della salute, se si considera che la prolungata custodia in ambienti chiusi può provocare deleteri effetti psicologici e fisici sulla persona. Per tale motivo l'art. 16 reg.es. prescrive che la fruizione dell'ora d'aria avvenga in spazi non interclusi tra fabbricati, possibilmente in zone verdi e per periodi adeguati anche alla luce delle valutazioni del sanitario.

In quanto diritto ampiamente riconosciuto, la direzione non può disporre in alcun modo, nemmeno per ragioni di carattere sanitario (infatti, nei casi di isolamento può essere adottata solo la precauzione di consentire l'ora d'aria singolarmente e non in gruppo).

La previsione di cui all'art. 10 non si limita solo a questo contenuto minimo della permanenza, in quanto ad una più attenta analisi essa si ricollega funzionalmente agli elementi del trattamento penitenziario.

Una conferma di ciò la si ricava da una serie di disposizioni ministeriali che impongono al direttore di adottare tutti gli interventi necessari per l'utilizzo dell'ora d'aria anche per svolgere attività fisica, ricreativa e sportiva.

3. Tutela dei rapporti familiari e sociali

a) Diritto al colloquio (art. 15, 18, 29 o.p. e 37 r.e.)

L'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, promuove sotto varie forme il mantenimento dei rapporti familiari, considerati risorsa ineliminabile nel percorso di reinserimento sociale del detenuto tanto da essere inseriti nell'ambito degli elementi essenziali del trattamento (art. 15 o.p.). Alcuni studiosi hanno, tuttavia, segnalato che la legge penitenziaria non considera la famiglia come soggetto meritevole di tutela in sé ma in chiave strumentale, ossia per gli effetti positivi che il mantenimento delle relazioni familiari dispiega sul trattamento del detenuto. Valutazione questa che non può minare la valenza positiva riconosciuta alla famiglia in ambito penitenziario e gli inevitabili riferimenti ai principi costituzionali.

Sebbene la legge penitenziaria attribuisca ampia rilevanza alla famiglia nel processo di rieducazione, il riconoscimento di tale diritto per gli stranieri incontra notevoli difficoltà: di fatto sono pochi quei detenuti che riescono ad avere relazioni stabili con il proprio nucleo familiare sia, da un lato, per la condizione di clandestinità che rende difficile la comprova dei legami di parentela sia, dall'altro, per la lontananza oggettiva dal loro paese d'origine che impedisce ai familiari di effettuare le visite all'istituto.

Per meglio comprendere la disparità di trattamento che si delinea, pur in presenza di una legislazione assolutamente garantista sul fronte della tutela dell'uguaglianza e del rispetto dell'identità culturale, bisogna analizzare le modalità di fruizione del diritto al colloquio che, si ribadisce, non subisce una divergenza di disciplina in ordine alla condizione di straniero.

L'art.18 o.p. prevede che tutti "...i detenuti possono essere ammessi ai colloqui con i congiunti e con altre persone anche per il compimento di atti giuridici". Il nuovo regolamento di esecuzione, nel sottolineare il valore assoluto di tale diritto, precisa che l'ammissione ai colloqui non può essere subordinata alla condotta tenuta dal detenuto né alla sua reale partecipazione al programma trattamentale. È stata infatti abolita la previsione dei due colloqui cd "premiali" elevando il limite massimo dei colloqui ordinari per tutti i detenuti a sei mensili a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale sulla condotta intramuraria. È sempre prevista la possibilità di ulteriori colloqui per gravi infermità del detenuto o per particolari circostanze familiari o personali o quando il colloquio si svolga con figli di età inferiore a 10 anni (art. 37 comma 9 r.e.).

Il colloquio ha la durata massima di un'ora, sebbene in considerazione di eccezionali circostanze è consentito prolungare la durata dello stesso con i familiari e conviventi. Tra le modifiche migliorative apportate dal nuovo regolamento di esecuzione, vi è quella del prolungamento sino a due ore nei casi in cui i familiari e/o conviventi risiedono in un comune lontano da quello dell'istituto, sempre che il detenuto non abbia usufruito di colloquio nella settimana precedente e non vi siano incompatibili esigenze organizzative dell'istituto.

A differenza della previsione precedente, i colloqui oggi si svolgono in locali non muniti di mezzi divisorii, nel contempo ne deve essere favorita il più possibile la fruizione in spazi all'aperto compatibilmente con le caratteristiche strutturali del carcere. Ai colloqui è ammesso un numero di tre persone, con possibilità di deroga nei casi di congiunti e conviventi.

Il controllo del personale di polizia penitenziaria è solo visivo e non auditivo, limitandosi ad una discreta presenza che non pregiudichi la riservatezza del colloquio e che assicuri contemporaneamente l'esercizio del medesimo diritto agli altri detenuti senza interferenze e disturbi (art. 37 comma 4 reg.es.).

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha emanato un'importante circolare (n. 3478/5928 del 08.07.98) con cui sono state definite le linee guida da seguire nell'individuazione delle persone ammesse ai colloqui.

La normativa penitenziaria utilizza indifferentemente i termini "congiunti" e "familiari" per indicare l'esistenza di un rapporto di parentela. Attesa tale genericità, la circolare citata indica come parametro per l'ammissione al colloquio la parentela o l'affinità entro il quarto grado, nella preoccupazione di non ampliare eccessivamente il numero dei soggetti legittimati. Pertanto, i parenti oltre il quarto grado possono essere autorizzati in qualità di persone estranee e, quindi, subordinatamente alla sussistenza di "ragionevoli motivi" (art. 37 comma 1).

La configurazione di tali motivi è ampiamente discrezionale, anche se deve potersi ricollegare ad esigenze affettive, di studio o di lavoro tenendo conto sia degli specifici interessi del detenuto che dei suoi rapporti con la società esterna. Relativamente a quest'ultimo aspetto la direzione dell'istituto è tenuta ad effettuare preliminari accertamenti sulla persona da ammettere al colloquio e sulla sua condotta morale, anche tramite la collaborazione delle altre forze dell'ordine, per evitare che il colloquio possa tradursi in un'occasione di collegamenti con ambienti criminali.

Il regolamento ha inoltre esteso la disciplina sui colloqui anche ai conviventi nell'ottica di riconoscere ampiamente il valore dei rapporti affettivi e di vita relazionale. La circolare del D.A.P. n. 3478/5928 del 1998, nel recepire il concetto giuridico di convivenza, legittima ai colloqui le persone che coabitavano con il detenuto prima della carcerazione, indipendentemente dal sesso o dalla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti dallo stesso (di lavoro, di amicizia, di collaborazione ecc.).

Per ciò che riguarda lo straniero la procedura di accertamento della qualità di familiare o di convivente si complica. La regola generale (recentemente integrata dal D.P.R. n. 445/00) prevede che fatti giuridicamente rilevanti, quali cittadinanza, luogo e data di nascita, stato di famiglia ed altri siano resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni. L'amministrazione penitenziaria si è adeguata, prevedendo la possibilità che i detenuti accertino mediante autocertificazione il rapporto di parentela ai fini dei colloqui, attuando successivamente controlli a campione.

Relativamente ai detenuti stranieri bisogna distinguere se trattasi di regolari o meno: per gli appartenen-

ti alla Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani, invece per gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia la possibilità di autocertificazione è limitata solo agli stati, fatti e qualità personali attestabili da soggetti pubblici o privati, ossia più in particolare a quelle informazioni già in possesso di soggetti italiani pubblici/privati, non ritenendo che a questi fini l'autorità consolare possa essere qualificata come soggetto pubblico.

Per il detenuto extracomunitario irregolare la situazione è molto più delicata non essendo consentita, per espressa volontà legislativa, la facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00.

Tuttavia, al fine di evitare discriminazioni nelle offerte trattamentali, l'amministrazione penitenziaria con circolare n. 3506/5956 del 26.11.99 ha sottolineato che l'irregolarità dello straniero possa essere in qualche modo sanata dall'obbligatorietà della sua permanenza durante il periodo di esecuzione della pena.

Pur se la regola prevede sempre la richiesta preventiva di accertamenti alle autorità consolari e diplomatiche (con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine ai ritardi burocratici nei riscontri), nei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza che non consentono di attendere oltre, anche lo straniero irregolare può essere ammesso a rendere dichiarazioni sostitutive tutte le volte in cui ciò risultasse indispensabile per garantire la sua partecipazione alle opportunità trattamentali. Con la medesima circolare i direttori di istituto penitenziario sono stati sensibilizzati ad assicurare adeguata disponibilità in tal senso, con valutazioni prudenti da adottarsi caso per caso e alla luce di alcuni parametri di riferimento quali: dichiarazioni di congiunti la cui identità sia sicura, dichiarazioni di conoscenti italiani affidabili, documenti anche processuali costituenti un principio di prova.

b) Diritto alla corrispondenza telefonica (art. 18 o.p. e 39 r.e.)

Anche per la corrispondenza telefonica si pongono le stesse problematiche già segnalate per i colloqui, essendo limitate nei fatti le occasioni di tale forma di corrispondenza, in primis per le difficoltà economiche e poi per quelle procedurali tese all'accertamento dell'utenza telefonica.

Pertanto, anche con riferimento alle telefonate si assiste ad una divergenza tra la previsione normativa e le concrete condizioni di esercizio di tale diritto.

L'art. 18 comma 5 o.p. prevede come strumento ordinario la corrispondenza telefonica con i propri familiari. Per quella con terze persone, invece, devono sussistere particolari motivi rimessi al prudente apprezzamento del direttore. Le concrete modalità sono definite dal regolamento di esecuzione che, considerando il telefono quale mezzo ordinario di comunicazione, ha eliminato la previsione originaria che ne subordinava l'autorizzazione alla mancata fruizione di colloqui nella settimana precedente e alla sussistenza di situazioni eccezionali. Attualmente, invece, il detenuto può essere ammesso alla telefonata una volta a settimana e a prescindere da precedenti colloqui.

La durata massima della telefonata è di 10 minuti ed avviene a spese dell'interessato.

Tale diritto che trova ampia attuazione per gli italiani viene fortemente limitato per gli stranieri per carenze economiche che non consentono il pagamento della spesa telefonica, per la difficoltà di accertare le utenze telefoniche tramite le ambasciate e i consolati di appartenenza che non sempre forniscono tempestivamente le informazioni sull'utenza e sull'identità delle persone dichiarate (spesso infatti il numero telefonico dichiarato appartiene a soggetti diversi dai familiari). Inoltre, la durata del contatto telefonico è troppo breve per le chiamate all'estero da non consentire un'adeguata conversazione.

Per ovviare a tali inconvenienti e favorire il mantenimento dei contatti familiari anche per gli stranieri, alcuni magistrati di sorveglianza (soprattutto della Toscana) hanno escogitato il sistema del permesso premio finalizzato alla telefonata, consentendo al detenuto straniero di uscire dal reparto detentivo e di telefonare in apposite cabine installate negli spazi aperti dell'istituto.

Un ulteriore aspetto di problematicità è che il contatto telefonico avviene ad opera del personale di polizia penitenziaria (art. 39 comma 6) con tutti i problemi che si pongono per le difficoltà linguistiche che

possono essere superate solo con l'intervento di un interprete. Intervento che è necessario nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente abbia disposto l'ascolto e la registrazione delle telefonate che invece nella normalità dei casi sono libere e non soggette a censura.

c) Corrispondenza epistolare (artt. 18 o.p e 38 r.e)

La corrispondenza epistolare è ammessa senza limitazioni quantitative o qualitative sia per la posta in arrivo che per quella in partenza. Il regolamento di esecuzione dispone in favore dei detenuti meno abbienti, in particolare gli stranieri, che se non possono provvedervi a proprie spese, l'amministrazione è tenuta a garantire loro tutto l'occorrente, compresi i francobolli. Si tratta di una norma che nella realtà concreta viene spesso disattesa a causa della precarietà dei fondi a disposizione degli istituti penitenziari, che viene fronteggiata dalla collaborazione delle associazioni di volontariato che elargiscono sussidi a favore dei detenuti più bisognosi.

La corrispondenza sia in arrivo che in partenza deve essere sottoposta ad ispezione da parte del personale di polizia per rilevare "...la presenza di valori o di oggetti non consentiti" (si pensi alla droga spesso nascosta sotto i francobolli), da effettuarsi con modalità tali da evitare ogni forma di controllo sul contenuto della missiva.

Con legge n. 95, 8 aprile 2004, è stato introdotto l'art. 18^{ter} nel corpo dell'ordinamento penitenziario con cui si è stabilito che tutte le limitazioni alla corrispondenza epistolare possono essere disposte solo con decreto dell'Autorità giudiziaria competente. La ratio di tale articolo è sicuramente quello di rafforzare la tutela della libertà di corrispondenza epistolare in coerenza con le garanzie costituzionali di cui all'art. 15 Cost. Con apposita circolare ministeriale è stato chiarito che la previsione di cui all'art. 18^{ter} non ha abrogato in maniera automatica la disciplina contenuta nell'art. 38 reg. es con cui si legittima la direzione dell'istituto ad ispezionare la missiva pur senza controllarne il contenuto. Qualora da tale attività ispettiva dovessero emergere elementi di sospetto, la corrispondenza deve essere trattenuta e data notizia immediatamente di ciò all'Autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. In questo caso, però, è necessario acquisire il consenso scritto del detenuto interessato in ragione delle garanzie ulteriormente ribadite dalla nuova normativa.

Nell'ambito della tutela dell'integrità familiare si rinvengono altre norme dirette a favorire il mantenimento dei relativi rapporti.

Art. 29 o.p. che al primo comma prevede il diritto dei detenuti di informare immediatamente i familiari e le altre persone eventualmente indicate del loro ingresso in istituto o dell'avvenuto trasferimento, analogamente al secondo comma è stabilito in caso di decesso o di grave infermità del detenuto deve essere data tempestiva notizia ai congiunti.

Art. 38 r.e. che riconosce il diritto di telefonare al rientro in istituto in occasione di permessi o licenze.

Art. 23 o.p. prevede che ai detenuti siano corrisposti gli assegni familiari nella misura stabilita dalla legge.

Art. 25 o.p. prevede in relazione al peculio corrisposto ai detenuti lavoratori che una parte di esso possa essere costituito da invii effettuati da parte della famiglia o che la stessa sia a sua volta destinataria di una parte del peculio.

L'art. 30 reg. es precisa che il luogo dove è eseguita la pena deve essere stabilito nell'ambito della regione di residenza o in una località prossima. Strettamente connessa è la previsione contenuta nell'art. 42 o.p. in materia di trasferimenti che possono essere disposti anche per motivi di famiglia favorendo pur sempre il criterio di destinare i soggetti negli istituti prossimi alla residenza di famiglia per non rendere difficoltosi i colloqui e le visite. Anche con riferimento a tali ultime disposizioni rinveniamo un'ampia disparità di trattamento verso i detenuti stranieri che, non avendo punti di riferimento familiari sul territorio, sono frequentemente trasferiti da un istituto all'altro, il più delle volte per esigenze di sfollamento altre per problemi disciplinari.

4. Diritto alla difesa - colloqui con il difensore

Anche sotto un profilo squisitamente processuale gli elementi di differenziazione degli stranieri rispetto agli italiani sono notevoli e tutti riconducibili in linea di massima alla scarsità dei mezzi economici e alla conseguente limitata assistenza difensiva.

Di norma il detenuto straniero non può garantirsi un avvocato di fiducia ma è costretto a ricorrere a quello di ufficio. A tal fine, all'atto dell'immatricolazione viene esibito un elenco di avvocati predisposto dal tribunale del luogo, tra i quali lo straniero deve poter scegliere senza alcun condizionamento da parte del personale di polizia penitenziaria adibito all'ufficio matricola.

La nomina dell'avvocato è meramente casuale ovvero, in alcuni casi, legata alla conoscenza che lo straniero ha del nominativo per il tramite dei suoi compagni.

La normativa penitenziaria favorisce in maniera ampia i contatti con il difensore senza distinzione tra la condizione detentiva degli italiani rispetto agli stranieri.

È opportuno precisare che l'art. 104 c.p.p. attribuisce al solo imputato in stato di custodia cautelare il diritto di conferire con il proprio difensore. Diritto che, in quanto previsto espressamente da una norma di legge, non può essere subordinato a preventiva autorizzazione del direttore di istituto penitenziario.

Nessuna norma né del codice di procedura penale né dell'ordinamento penitenziario prevede analoga disciplina per il detenuto condannato (l'art. 37 o.p. infatti si limita a prevedere solo l'obbligo di destinare appositi locali ai colloqui con i difensori).

Tale vuoto normativo ha comportato per molto tempo la riconducibilità di detti colloqui nell'ambito della previsione generale dei colloqui ordinari ex art. 18 O.P.

Così qualificati, l'effettuazione di tali colloqui veniva sottoposta ad autorizzazione del direttore e subordinata alla condizione che fosse pendente un procedimento penale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 212/97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 O.P. nella parte in cui non prevede che il detenuto anche condannato in via definitiva abbia diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio del suo ingresso in carcere a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale del direttore. Il diritto alla difesa viene così considerato in tutta la sua pienezza, tenuto conto che con la medesima sentenza la Corte Costituzionale precisa che il colloquio con il difensore può essere riconosciuto in relazione a qualsiasi procedimento giurisdizionale anche non strettamente legato a quello per il quale il soggetto è detenuto.

La tutela è a tal punto garantita a livello teorico che i detenuti stranieri possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con il proprio difensore "...quando vi siano particolari ragioni di urgenza" che vengono di norma individuate negli stessi motivi di giustizia.

Nonostante queste previsioni di favore, sono del tutto sporadiche le occasioni di incontro dello straniero con l'avvocato, specie se d'ufficio, tanto da poter considerare azzerata l'esigenza di effettività della tutela della difesa di cui all'art. 24 Cost.

Medesime difficoltà si incontrano in materia di **gratuito patrocinio** previsto dal T.U sulle spese di giustizia D.P.R. n.115 del 30.05.02.

Tale istituto, pur se espressamente riconosciuto anche per i detenuti stranieri residenti nello stato, nella realtà pratica incontra maggiore difficoltà. La domanda infatti deve essere inviata all'autorità giudiziaria competente tramite l'ufficio matricola entro e non oltre 10 giorni a pena di nullità assoluta dei relativi atti. Inoltre, l'istanza deve contenere i dati del codice fiscale e l'indicazione dei redditi eventualmente prodotti all'estero con allegata attestazione del consolato di appartenenza circa la veridicità di quanto dichiarato dal detenuto straniero. Ed è questo il principale ostacolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato, considerato che le autorità consolari sebbene sollecitate difficilmente rilasciano la dovuta documentazione.

Per facilitare la procedura è stato previsto che gli stranieri possano autocertificare la propria situazione reddituale ove si provi l'impossibilità di fornire la certificazione dell'autorità consolare. Ovviamente ciò è limitato ai soli stranieri residenti o regolarmente soggiornanti con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di minor tutela del detenuto extracomunitario non regolare.

Nell'ottica di garantire il più possibile il diritto alla difesa dei detenuti stranieri, in alcune realtà regionali sono state stipulate apposite convenzioni tra il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria ed associazioni culturali accreditate nel settore, per assicurare ai detenuti le necessarie informazioni in campo giudiziario che possano essere utili per comprendere meglio la propria posizione processuale.

5. Diritti relativi all'integrità morale e culturale

a) Diritto alla religione

Un aspetto importante della tutela dell'identità culturale in carcere è quello attinente alla religione.

L'Ordinamento Penitenziario all'art. 26 riconosce, con effetto dirompente rispetto alla normativa passata, la libertà religiosa dei ristretti a prescindere dal tipo di credo professato, conformemente ai principi costituzionali (art. 19 Cost.) e alle previsioni contenute nelle Regole minime dell'ONU (regola 6) e del Consiglio d'Europa (regola n. 5).

L'attuale normativa (art. 15 O.P.) considera la religione un elemento fondamentale del trattamento penitenziario traducendosi in un efficace strumento di rieducazione dei detenuti. Trattasi di un retaggio culturale che, sulla scorta di una certa scienza criminologica, per lungo tempo ha individuato le cause della criminalità nella mancanza di valori morali e spirituali.

Pur se oggetto di vivaci critiche, l'inserimento della religione nell'alveo degli elementi del trattamento non deve essere frainteso, nel senso che non deve valere come giudizio in negativo della condotta del detenuto che non appartiene ad alcuna confessione religiosa (una riprova di ciò è data anche dalla constatazione che la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive non si estende più alle attività religiose e culturali - art. 39 O.P.). Più semplicemente il legislatore ha voluto evidenziare il ruolo propulsivo che la religione assolve in ambito penitenziario al pari del lavoro, in quanto strumento utile a trasmettere quei valori di pacifica convivenza, di solidarietà ed altruismo che possono contribuire a ristabilire il senso di responsabilità del detenuto.

Atteso il carattere multirazziale delle carceri italiane, il tema dell'assistenza religiosa presenta problematicità nuove, tanto da poter affermare che in molti istituti penitenziari la religione cattolica non può essere più considerata la religione della maggioranza dei reclusi.

Il nuovo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/00) ha cercato di disciplinare in maniera più organica l'esercizio della religione a tutela anche e soprattutto della comunità straniera, adeguando le norme dell'ordinamento penitenziario ai principi europei di rispetto dei valori fondamentali della persona. La previsione contenuta nell'art. 58 R.E. infatti è l'espressione della più generale manifestazione della libertà religiosa di cui all'art. 19 cost.

Tutti i detenuti hanno diritto di professare la propria fede religiosa senza limiti con il solo divieto di comportamenti molesti per la comunità penitenziaria.

L'esercizio di tale diritto presuppone la partecipazione ai riti praticati dalle singole confessioni religiose senza limitazioni particolari che non siano strettamente attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza interna. A tal fine è consentito di esporre nella camera di detenzione immagini e simboli espressione del credo religioso.

Dalla disamina della normativa si evince un preciso obbligo per l'Amministrazione di promuovere tutte le condizioni necessarie per rendere effettivo l'esercizio dei culti anche non cattolici da parte dei detenuti stranieri prevedendo, pur in assenza di ministri di culto, l'organizzazione di appositi locali ove consentire il materiale esercizio delle pratiche religiose sia in forma collettiva che individuale. Questa specificazione è molto importante perché sottolinea l'esplicita tutela della libertà religiosa dei detenuti musulmani che sono privi allo stato di ministri di culto.

Infatti, la direzione dell'istituto nel favorire l'assistenza spirituale, su richiesta del detenuto straniero può autorizzare l'accesso al carcere di ministri di culto i cui nominativi sono tassativamente indicati in apposito elenco predisposto dal Ministro degli Interni che attiene a quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato Italiano sono attualmente regolati da leggi. In questi casi il direttore non gode di alcun potere

discrezionale, dovendo solo accertare la qualità e l'identità personale del ministro. Quando trattasi di straniero imputato, si richiede il nulla-osta dell'a.g. competente, sebbene tale prassi non sia prevista da nessuna disposizione di legge tanto da dubitare della sua legittimità.

Più problematica è la questione per gli stranieri di religione islamica, non essendo stata stipulata alcuna convenzione tra lo stato italiano e l'Islamismo. Pertanto, il Ministero degli Interni non ha potuto predisporre l'apposito elenco attesa la mancanza di una struttura unitaria islamica in Italia. Questa circostanza si traduce in una sostanziale limitazione del diritto alla religione per gli stranieri islamici che a differenza degli altri non possono avvalersi di un interlocutore religioso stabile ed istituzionale.

Tuttavia, a fronte delle sempre più numerose richieste dei detenuti di fede islamica, con circolare n. 508110 del 2.01.02 è stato consentito l'accesso in istituto dei referenti islamici previ accertamenti accurati sulla loro persona e l'acquisizione di formale nulla-osta da parte del Ministero degli Interni, ciò per evitare che fosse annullato del tutto il contenuto minimo del diritto alla religione.

Nonostante queste previsioni di carattere generale, permane in concreto una sensibile diversità di trattamento tra le varie confessioni ed una inevitabile posizione di "privilegio" per i detenuti che professano la religione cattolica, l'unica ad avere un'organizzazione stabile all'interno del carcere.

Ciò trova conferma dalla circostanza che solo il cappellano cattolico garantisce una presenza continuativa e costante anche per la sua dipendenza burocratica e finanziaria dall'amministrazione penitenziaria (a differenza degli altri ministri di culto è inserito nella commissione presieduta dal magistrato di sorveglianza per il regolamento interno).

Da quanto esposto si evince che i detenuti stranieri, in modo particolare quelli di fede islamica, vivono una situazione di generale abbandono in campo religioso a tal punto che in molti casi ricercano i colloqui ed il sostegno spirituale e morale del cappellano in mancanza di altro.

L'aspetto religioso viene in rilievo anche sotto il profilo dell'alimentazione, soprattutto per i detenuti islamici durante il periodo del ramadan che implica l'osservanza di alcune prescrizioni anche alimentari. In occasione di tale evento i musulmani devono praticare il digiuno dall'aurora al tramonto, pregare in determinate fasce orarie e leggere quotidianamente il Corano. In applicazione del principio di imparzialità del trattamento, le direzioni degli istituti penitenziari sono obbligate a favorire quanto più possibile l'esercizio di tali pratiche religiose (in alcune realtà quali la C.C. di Pisa sono stati forniti ai detenuti appositi tappetini ove consentire le preghiere). Con specifiche circolari il dipartimento a.p. ha impartito direttive per la consegna del vitto dopo il tramonto, autorizzando nel contempo la possibilità di consegnare ai detenuti islamici, che ne facciano esplicita richiesta, il cibo crudo che sarà cucinato dagli stessi dopo il tramonto.

a) Diritto all'istruzione (art. 19 o.p., artt. 41-46 r.e.)

L'ordinamento penitenziario include anche l'istruzione nel novero degli elementi del trattamento, sottolineando l'impegno dell'amministrazione penitenziaria di garantirla ad ogni livello, dalla scuola dell'obbligo agli studi universitari.

L'art. 19 o.p. accede ad un concetto ampio di istruzione stabilendo che sia la formazione culturale che quella professionale sono assicurate mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo. Tale affermazione ha una portata innovativa se rapportata al contesto penitenziario ove, più che in altri, è fondamentale garantire una formazione che consenta l'acquisizione di competenze professionali adeguate ad un proficuo ed effettivo reinserimento nel mondo del lavoro, specie se si tratta di stranieri.

Purtroppo, per la maggior parte dei detenuti stranieri che conoscono poco la lingua italiana è nei fatti difficoltoso l'accesso all'istruzione, atteso che tutti i corsi scolastici sono organizzati in lingua italiana.

Per ovviare a tale inconveniente, in quasi tutti gli istituti penitenziari sono organizzati corsi di prima alfabetizzazione della lingua italiana per i soli stranieri, di norma gestiti dagli stessi insegnanti ma a titolo volontario, non essendo riconosciuti come corsi scolastici a tutti gli effetti di legge. Si tratta di momenti di apprendimento delle regole basilari della lingua italiana la cui conoscenza è fondamentale per lo straniero per l'accesso ai programmi didattici organizzati all'interno dell'istituto, sebbene non consente l'acquisizione di un titolo di studio giuridicamente valido.

Bisogna, inoltre, distinguere dall'istruzione le attività culturali generalmente organizzate all'interno del carcere. Distinzione che viene operata da varie norme penitenziarie: l'art.15 che elenca separatamente i due istituti considerandoli elementi differenziati del trattamento; l'art 76 r.e. che nel disciplinare le ricompense distingue "l'impegno e il profitto" profusi dai detenuti nei corsi scolastici dalla "attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali".

Oltre alle ricompense, che non hanno mai carattere economico potendo al massimo facilitare la concessione di strumenti premiali, ai detenuti che hanno superato con esito positivo il corso scolastico è corrisposto un premio di rendimento in denaro unitamente a sussidi giornalieri nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria (art. 45 r.e.).

L'art. 19 non impone alcun obbligo scolastico per i detenuti, essendo al contrario concepita l'istruzione come un diritto soggettivo che deve essere garantito in ogni sua forma.

L'attivazione ed il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano sulla base di protocolli di intesa tra il Ministero della Pubblica istruzione e quello della Giustizia.

Ciascuna direzione è tenuta ad assicurare ampia informazione ai detenuti sullo svolgimento dei corsi scolastici favorendone il più possibile la partecipazione, anche avvalendosi dell'opera dei mediatori culturali per la promozione agli stranieri. A tal fine si deve aver cura che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con quelli delle attività lavorative e delle altre iniziative organizzate nell'istituto. Il nuovo regolamento autorizza a ciascun detenuto anche l'utilizzo nelle camere di detenzione di personal computer, lettori di nastri e compact disc portatili per motivi di studio.

È a tal punto favorita la partecipazione all'istruzione che l'art. 41 reg.es. impone all'amministrazione l'obbligo di garantire la stabilità nella frequenza dei corsi scolastici, evitando il trasferimento ad altri istituti di quei detenuti impegnati in attività scolastiche o di formazioni professionali anche se motivati da esigenze di sfollamento. Quando non sia possibile evitare il trasferimento (la cui proposta peraltro deve essere corredata da parere favorevole degli operatori dell'area trattamentale), esso deve essere attuato in istituti che consentano al detenuto la continuità didattica.

Anche sotto questo profilo la categoria dei detenuti stranieri risulta essere penalizzata, trattandosi di soggetti che a differenza di quelli italiani sono in percentuale meno coinvolti nei momenti di istruzione/formazione e, quindi, facilmente interessati dai trasferimenti adottati dall'amministrazione per motivi di sfollamento.

Fondamentale per un corretto funzionamento delle attività scolastiche e culturali in genere è il servizio di biblioteca attivato in ogni istituto penitenziario. L'art. 21 reg.es., nell'ottica di tutelare l'identità culturale e nazionale anche dei detenuti stranieri, prevede che nella scelta dei libri sia realizzata un'equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale, avendo cura di acquisire volumi che rispecchiano le pluralità linguistiche della popolazione detenuta straniera. Nell'ambito del servizio biblioteca è attrezzata una sala lettura a cui possono accedere i detenuti negli orari prestabiliti.

Con direttiva n. 0279986 del 5.08.05, il Dipartimento A.P. ha posto fine ad un'ulteriore disparità di trattamento che in molte realtà penitenziarie ha impedito agli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno l'ammissione agli esami finali ed il rilascio del titolo scolastico.

Analogamente alla problematiche inerenti l'avviamento al lavoro all'esterno e agli assegni familiari (che saranno analizzate nel prossimo paragrafo), sono state promosse intese con i Ministeri competenti per superare l'interpretazione restrittiva della normativa da parte degli organismi scolastici. Pertanto, ciascuna amministrazione ha provveduto a diramare disposizioni specifiche nel senso di ammettere gli extracomunitari a sostenere gli esami finali ed in caso di esito positivo ad acquisire il relativo titolo di studio prescindendo da ogni indagine sul possesso o meno di regolare permesso di soggiorno.

In applicazione dell'art. 34 Cost., la normativa penitenziaria sottolinea la necessità che siano agevolati gli studi dei corsi universitari, favorendone la frequenza anche per corrispondenza, per radio o televisione (art. 19 comma 4 o.p.). Questa previsione generale è stata rafforzata con il nuovo regolamento di esecuzione che ha preso atto del problema delle concrete difficoltà che i detenuti incontrano nella frequenza dei

corsi e nella possibilità di sostenere gli esami specie se universitari. Pertanto, con la riformulazione dell'art. 42 e ss r.e. è stata riconosciuta la necessità che gli studenti universitari siano assegnati in locali separati dell'istituto, organizzati ed attrezzati in modo tale da consentire di dedicarsi con prevalenza allo studio.

Sempre nell'ottica di agevolare il più possibile il compimento degli studi universitari, sono state stipulate apposite convenzioni con varie Università vicine per la costituzione di Poli Universitari interni al carcere, strutturati sulla base del modello dei corsi universitari esterni, con aule didattiche, biblioteca, locali per ricevimento professori (che sono gli stessi delle singole facoltà) e per sostenere gli esami.

Si tratta di un progetto sperimentale che nel corso di questi anni ha garantito proficui risultati non solo sotto il profilo della preparazione universitaria dei detenuti ma anche di collaborazione ed interazione con i rappresentanti delle università.

6. Il lavoro penitenziario (art. 20, 20bis, 25bis o.p. artt. 47-57 r.e.)

Per la sua funzione normalizzatrice e correttiva il lavoro costituisce il più importante strumento del trattamento rieducativo, sottraendo il detenuto alle conseguenze deleterie dell'ozio. Di qui la particolare attenzione che il legislatore ha voluto riservare a tale strumento anche per gli indiretti ed ulteriori effetti di riduzione delle tensioni interne all'istituto. La disciplina generale sul lavoro è stata ulteriormente modificata con l'introduzione degli artt. 20bis e 25bis o.p. (legge n. 296/93).

La sua natura trattamentale assume una maggiore rilevanza per la detenzione degli stranieri, consentendo loro di occupare il tempo in maniera più costruttiva e di acquisire un minimo di esperienza occupazionale spendibile successivamente nell'ambiente libero. Né va sottovalutato l'aspetto economico, in quanto il lavoro in carcere offre una concreta possibilità di guadagno per soddisfare le necessità di vita quotidiana.

Dalla lettura dell'art. 20 o.p. si ricavano alcune direttive di principio:

- **il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo e deve essere remunerato** in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. L'importo in ogni caso non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per le attività corrispondenti. A conferma della natura non affittiva del lavoro si segnala che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 49/92) è stata abolita la previsione della riduzione dei tre decimi della mercede da versarsi alla Cassa per il soccorso delle vittime del reato.
- **è obbligatorio per i detenuti già condannati** (affermazione che non deve far pensare ad un trattamento punitivo ma alla semplice constatazione che il lavoro costituisce una forma di organizzazione necessaria per il reinserimento sociale del detenuto). Relativamente a tale aspetto, il lavoro si differenzia rispetto agli altri elementi del trattamento (religione, istruzione ecc) che, in senso contrario, si concretizzano in un'offerta di interventi che il detenuto è libero di accettare o meno. Il carattere obbligatorio del lavoro è confermato anche in ambito disciplinare, essendo espressamente prevista l'irrogazione di una sanzione a carico del detenuto che si sottragga senza giustificato motivo all'attività lavorativa. La migliore dottrina, tuttavia, sembra più propensa ad inquadrare il lavoro in termini di vero e proprio diritto, basandosi sui principi fondamentali della Costituzione e segnatamente sugli artt. 1 e 5 Cost. Al di là degli orientamenti che si vogliono seguire, rimane il dato di fondo che nella realtà concreta non ne viene garantita pienamente l'attuazione a causa della limitata disponibilità di posti di lavoro all'interno del carcere ed il costante sovraffollamento. Nell'attuale sistema penitenziario il lavoro assume valore centrale non solo al fine del recupero del reo ma anche sotto il profilo della dignità individuale e della valorizzazione delle specifiche attitudini del soggetto: nell'assegnazione al lavoro, infatti, si deve tener conto delle aspirazioni e delle capacità professionali o tecniche eventualmente possedute. Adirittura è riconosciuta la possibilità ai detenuti che mostrino particolari capacità professionali di carattere artigianale, culturale o artistico di essere esonerati dal lavoro ordinario ed ammessi a partecipare per proprio conto alle relative attività (art.20 comma 14 o.p e 51 r.e.)
- **l'organizzazione ed i metodi del lavoro in carcere devono riflettere quelli del lavoro nella società libera.** È chiaro l'intento del legislatore di mettere il detenuto in condizione di svolgere un lavoro qualificato che gli assicuri quel minimo di professionalità richiesta dal mercato esterno. Altrettanto chiara

appare l'assimilazione del rapporto di lavoro carcerario a quello ordinario subordinato, riscontrandone alcuni elementi tipici, quali l'obbligatorietà, la subordinazione, la continuità ed onerosità nonché l'esplicito richiamo alla disciplina del collocamento al lavoro.

La precedente procedura di assegnazione al lavoro, ampiamente discrezionale, è stata infatti sostituita da una nuova disciplina che detta criteri tassativi di collocamento dei detenuti senza nessuna distinzione di cittadinanza o razza, in applicazione del principio generale di uguaglianza del trattamento penitenziario di cui all'art. 1 o.p. Da qui l'obbligo dell'amministrazione di garantire un'equa e ottimale ripartizione delle possibilità occupazionali, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione (maturato anche in altri istituti penitenziari), dei carichi familiari, della specifica professionalità nonché delle precedenti e documentate attività lavorative svolte. Sulla base di tali parametri viene elaborata una graduatoria da cui necessariamente attingere per l'assegnazione al lavoro attraverso due distinte liste di collocamento, una *generica* per quei posti di lavoro che non richiedono particolari abilità professionali o competenze (pulizie, inservienti) e l'altra *specificata per qualifica o mestiere*. Per la formazione di tale graduatoria è istituita presso ogni istituto un'apposita commissione composta dal direttore, da un ispettore di polizia penitenziaria, dall'educatore e da altri tre membri designati rispettivamente dalle oo.ss nazionali, da quelle territoriali e dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente. Alla riunione è ammessa la partecipazione di un rappresentante dei detenuti designato per sorteggio tra tutti i ristretti, anche se stranieri, a cui però non è riconosciuto alcun potere deliberativo.

Il dato dell'esperienza ci mostra ancora una volta una forte sperequazione tra i detenuti italiani e quelli stranieri, che nella normalità dei casi non posseggono le professionalità adeguate allo svolgimento di lavori specialistici né vantano precedenti occupazionali validi e, pertanto, sono quasi sempre destinati a lavori meno qualificanti quali quelli di pulizie e di inserviente, spesso sottoposti a turnazioni brevi (un paio di mesi) per consentire a più persone l'accesso al lavoro. Inoltre, per le assegnazioni ai lavori per qualifica (quali l'addetto alla cucina, alla manutenzione del fabbricato) si tiene conto anche dell'evoluzione del percorso trattamentale interno e della personalità del detenuto anche se non espressamente previsto tra i criteri di assegnazione, trattandosi di attività che implicano una maggiore libertà di movimentazione all'interno dell'istituto e l'utilizzo di attrezzi pericolosi per l'ordine e la disciplina. Anche sotto tale profilo i detenuti stranieri risultano in media penalizzati, in quanto non sempre rispondono positivamente agli stimoli e alle offerte trattamentali per tutta una serie di ragioni che sono state già analizzate nel quadro dell'osservazione della personalità.

Fino a non molto tempo fa ai detenuti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di un regolare permesso di soggiorno non veniva rilasciato il codice fiscale da parte degli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette con conseguente impedimento allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Al fine di rendere effettivo il trattamento rieducativo anche da un punto di vista lavorativo, il dipartimento A.P. ha sollevato la problematica al competente Dipartimento delle Entrate presso il Ministero delle Finanze, giungendo ad una definitiva risoluzione del problema. È stato, infatti, stabilito che per il rilascio del codice fiscale non è più necessario il permesso di soggiorno dal momento che la stessa detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno obbligato. Basta una semplice attestazione del direttore recante i dati anagrafici del detenuto straniero (circolare n. 547671/10 del 12.04.99).

Analogamente è stato risolto il problema degli assegni familiari. L'art. 23 o.p. prevede che ai detenuti lavoratori siano corrisposti, per ogni persona a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Nel corso degli anni l'amministrazione ha invero constatato la non uniforme applicazione della normativa in materia di riconoscimento di tale diritto agli extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno, che pur prestano attività lavorativa all'interno del carcere. Sull'argomento è intervenuto il Ministero degli Affari Esteri che ha formalmente confermato l'orientamento volto a garantire a tutti i detenuti l'esercizio dei diritti connessi alla condizione di lavoratore, ivi compresi gli assegni familiari a prescindere da qualsiasi riferimento alla regolarità del loro ingresso. Anche in questo caso, si è fatto appello al principio secondo cui i detenuti stranieri pur se privi di formale titolo di legittimazione sono obbligati a permanere nel territorio italiano durante la detenzione in virtù di un provvedimento giurisdizionale.

Per il riconoscimento di tale diritto è necessario fornire alla direzione la documentazione attestante le persone del nucleo familiare a suo carico (art. 58 r.e), sebbene risulta notevolmente difficile acquisire simili attestazioni da parte degli organi consolari competenti.

Dall'analisi sopra esposta emerge comunque l'esigenza di assicurare ai detenuti stranieri una formazione professionale inerente attività lavorative specifiche che possa consentire l'acquisizione di una qualificazione da investire nel mercato del lavoro (art. 42 r.e.).

Il lavoro intramurario presenta alcune peculiarità derivanti dalle inevitabili connessioni tra profili organizzativi e profili disciplinari e di sicurezza propri del carcere, tanto da poterlo qualificare in termini di *specificità* per l'ineliminabile finalità del reinserimento sociale del detenuto.

Tale specialità, se da un lato non consente l'equiparazione piena al lavoro "libero", dall'altro non incide sulla sua natura che resta essenzialmente di lavoro privato con la conseguente applicazione di tutte quelle norme poste a protezione delle posizioni soggettive dei lavoratori, nonostante lo stato di detenzione.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 158/01, pur ammettendo alcune differenze tra il lavoro ordinario e quello interno al carcere, ha sottolineato comunque l'assimilazione dei due rapporti nel riconoscere quelle posizioni soggettive del lavoratore che derivano dai precetti costituzionali. Per questi motivi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 comma 16 o.p. nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite per contrasto con l'art. 35 Cost. che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e con l'art. 36 Cost. che, al contrario, riconosce a qualunque lavoratore le ferie annuali retribuite.

Nel prendere atto di una generale incapacità dell'amministrazione di dare soluzioni alla crisi del lavoro carcerario, il legislatore è intervenuto in materia con la legge n. 296/93 prevedendo la possibilità che le lavorazioni penitenziarie siano organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private (art. 20 commi 16 e 18 o.p.).

È stato così abrogato il divieto di cui al precedente regolamento di esecuzione del '76 che, invece, non ammetteva un rapporto di lavoro diretto tra il detenuto e soggetti esterni per quelle prestazioni lavorative da eseguirsi all'interno dell'istituto.

La previsione è stata ulteriormente rafforzata con il nuovo regolamento di esecuzione che addirittura consente ai soggetti imprenditoriali e alle cooperative sociali di acquisire in comodato i locali della struttura necessari per svolgere le lavorazioni. Ciò dovrebbe ridurre notevolmente l'impegno amministrativo e gestionale delle direzioni che sono particolarmente carenti di risorse economiche.

Sempre nell'ottica di favorire il lavoro dei detenuti anche stranieri, si segnala la Legge Smuraglia (n. 193/00) che prevede forti agevolazioni contributive a favore di quelle cooperative sociali che assumono una percentuale di soggetti detenuti.

Strumenti premiali e stranieri

1. Il permesso

Costituisce uno strumento di notevole importanza nella politica penitenziaria consentendo al detenuto di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero con alcune cautele da determinarsi di volta in volta e con l'obbligo di rientro spontaneo nell'istituto alla scadenza del termine.

L'istituto del permesso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la riforma penitenziaria del 1975, sebbene nella sua prima fase di applicazione ne fu ristretto l'ambito operativo collegandolo a casi di assoluta eccezionalità e a motivi familiari gravi del tutto indipendenti dal comportamento del detenuto. Solo con l'entrata in vigore della legge Gozzini (n. 663/86), pur confermando la concedibilità del permesso di necessità di cui sopra, si è ampliata la portata del breve permesso in stretto collegamento funzionale con il trattamento rieducativo (permesso premio).

La semplice lettura delle norme che disciplinano la materia dei permessi evidenzia la difficoltà di applicazione nei confronti dei detenuti stranieri in quanto, a causa della mancanza di punti di riferimento stabili nell'ambiente esterno, risulta impossibile per la magistratura di sorveglianza rinvenire nel concreto quei requisiti indispensabili per la fruizione del permesso.

Per meglio comprendere le ragioni di tali differenze è necessario analizzare preliminarmente il contenuto e le condizioni giuridiche di ammissione al permesso premio e al permesso di necessità.

a) Permesso premio (art. 30 ter o.p. e 64 reg. es.)

Pur non sottovalutando la funzione incentivante del sistema premiale, che stimola il detenuto ad un atteggiamento di maggiore osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, è opportuno precisare che l'istituto del permesso premio assolve anche e soprattutto una funzione specialpreventiva in quanto, contribuendo al mantenimento degli interessi affettivi, familiari e culturali del detenuto, consente un iniziale reinserimento nella società ed è quindi parte integrante del trattamento rieducativo. In questo senso si è espressa più volte la Corte Costituzionale ritenendo che "...attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà, il beneficio diventi uno strumento diretto ad agevolare la progressione rieducativa" (sentenze n. 227 del 1995 e n. 188 del 1990). Inoltre è espressamente richiamato dalla legge lo stretto collegamento tra la fruizione dei permessi premio ed il programma di trattamento che di norma viene elaborato prima della concessione del beneficio e che, pur se nel prosieguo dell'osservazione, deve contenere la previsione di tale opportunità trattamentale.

Se questa è la principale natura del permesso premio, appare ancora più discriminatoria la procedura di ammissione per gli extracomunitari che in concreto risultano esclusi da un effettivo processo di reinserimento sociale, nonostante il principio costituzionale della preminente finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost).

I requisiti per la fruizione del beneficio sono sostanzialmente tre:

- **che il condannato abbia tenuto regolare condotta:** più precisamente è necessario che durante la detenzione il soggetto abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate all'interno dell'istituto e nelle varie attività lavorative o culturali. Determinante per la verifica di questa prima condizione è il parere obbligatorio ma non vincolante del direttore dell'istituto penitenziario che viene rilasciato sulla base degli esiti dell'osservazione della personalità condotta dai componenti del G.O.T. (vedi paragrafi precedenti).

Relativamente alla definizione del concetto di correttezza e senso di responsabilità, gli orientamenti della giurisprudenza sono piuttosto oscillanti perché in alcuni casi si ritiene sufficiente che il detenuto dimostri solo "un supino adattamento alle regole" e la mera assenza di rilievi disciplinari e non "un costante impegno all'opera di rieducazione", in altri invece si considera necessario l'accertamento di un evidente segno di evoluzione della sua personalità rispetto ad un comportamento formale di semplice tutela della sua immagine che sia sintomatico di una effettiva volontà di reinserimento nel tessuto sociale (Cass. n. 206752 del 1996 e Tribunale di Sorveglianza di Milano del 9 marzo 1997).

- **Che il condannato non risulti socialmente pericoloso:** per l'accertamento di tale qualità ci si avvale dei criteri giuridici individuati dall'art. 203 c.p. per l'applicazione delle misure di sicurezza, secondo cui è tale la persona che con probabilità commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Con riferimento alla concessione del permesso premio, tuttavia, il giudizio sulla pericolosità sociale non deve essere ancorato a parametri prognostici astratti ma deve basarsi su una oggettiva e documentata previsione caratterizzata da un altissimo grado di probabilità, proprio in ragione delle diverse nature e finalità del permesso rispetto alle misure di sicurezza. È indubbio che trattasi di un concetto extrapenitenziario che non coinvolge direttamente gli operatori penitenziari che al massimo possono fornire una valutazione positiva dell'eventuale pericolosità del soggetto riferita al contesto penitenziario ed in quanto tale non esaustiva. Infatti per la concreta verifica di questo secondo requisito la magistratura di sorveglianza, oltre ad analizzare la gravità del reato ed i precedenti penali, acquisisce le informazioni dagli organi di polizia del luogo di abituale dimora del soggetto, che devono però riguardare essenzialmente la sua condizione attuale in rapporto all'ambiente in cui si chiede di essere temporaneamente inserito, soprattutto per ciò che riguarda l'attualità dei collegamenti con la criminalità.
- **Che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro:** è evidente l'ampiezza delle motivazioni per le quali può essere concesso il beneficio ma nel contempo la sua discrezionalità, come ha sostenuto la stessa Corte Costituzionale in varie sentenze facendo riferimento al contenuto letterale dell'art. 30 *ter* o.p. ove è espressamente previsto che, una volta accertata la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, il magistrato di sorveglianza "può" concedere il permesso premio.

In relazione ai rapporti con la famiglia il permesso premio costituisce un valido strumento di mantenimento dei contatti e dei legami affettivi costituendo, nel contempo, un'occasione per ricostruire rapporti interrotti e per avviare un graduale processo di riadattamento al nucleo familiare. Il concetto di interessi affettivi è inteso in senso ampio collegandosi all'esigenza di mantenere corrette relazioni sociali, comprese quelle di carattere sessuale. Sotto tale profilo il permesso ha anche la funzione di ridurre gli effetti del fenomeno della cd "omosessualità indotta", piuttosto frequente in ambienti chiusi e totalitari quali il carcere.

Per questa indubbia valenza trattamentale e sociale nel testo originario del regolamento di esecuzione del 2000 era stata prevista la possibilità di incontri con i familiari in locali separati appositamente destinati a tali scopi senza il controllo visivo del personale di polizia penitenziaria. Tale previsione è stata eliminata dal corpo del regolamento a seguito di parere negativo del Consiglio di Stato in quanto introduceva una disciplina difforme all'ordinamento penitenziario che in quanto tale necessitava di essere recepita in legge ordinaria, che a tutt'oggi non è stata emanata.

I permessi premio possono essere concessi solo ai detenuti già condannati e solo dopo aver trascorso un periodo di detenzione che varia a seconda dell'entità della pena irrogata in base a parametri indicati esplicitamente dall'art. 30 *ter* o.p.

Il singolo permesso può avere una durata non superiore a 15 giorni mentre non possono essere concessi complessivamente più di 45 giorni in ciascun anno di espiazione della pena. Il tempo trascorso dal detenuto in permesso è computato ad ogni effetto nella durata della pena da espiaire, tranne i casi di *mancato rientro nel termine di scadenza o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è mostrato meritevole del beneficio* (art. 53 bis o.p.) .

Relativamente ai ritardi o ai mancati rientri l'art. 30 *ter* richiama espressamente la normativa dettata in materia di permessi di necessità che sarà approfondita nel prossimo paragrafo.

Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sul permesso non è ricorribile per Cassazione trattandosi di atto che interviene esclusivamente sulle modalità di esecuzione della pena. Avverso il decreto di diniego del permesso è pertanto riconosciuta la sola possibilità di reclamo al Tribunale di Sorveglianza.

Alla luce di quanto esposto è facile comprendere la difficoltà degli operatori di avviare percorsi trattamentali di tipo esterno per i detenuti stranieri anche se di momentaneo recupero della libertà come nel caso dei permessi premio. I motivi affettivi e di lavoro che di norma sottendono le ammissioni a tali benefici non sono oggettivamente rinvenibili per gli stranieri che non possono vantare opportunità di lavoro, data la loro

generalizzata clandestinità, né quella di ristabilire legami affettivi essendo la loro famiglia lontana dal territorio italiano. A ciò si aggiunge la mancanza di adeguate risorse economiche di cui dover tener conto prima della concedibilità del beneficio che, altrimenti, potrebbe tradursi in un'ulteriore occasione per commettere reati.

Esistono in molte realtà territoriali, tuttavia, istituzioni locali ed associazioni di volontariato anche religiose che hanno costruito reti di interventi più o meno stabili in favore degli extracomunitari riconoscendo loro possibilità di alloggi e di assistenza sia durante la detenzione che dopo. È soprattutto grazie alla loro collaborazione ed interazione che si è aperta la strada anche agli stranieri per la concessione dei permessi premio.

Nella fase iniziale i permessi sono concessi con la formula dei rientri serali che consente una maggiore garanzia di positiva riuscita anche per i controlli effettuati al rientro tramite il prelievo delle urine con cui si verifica se durante il permesso sono state assunte sostanze stupefacenti o bevande alcoliche. Accertamento questo di fondamentale importanza se si considera che la maggior parte degli stranieri detenuti evidenzia problematiche connesse alla droga e all'alcool.

Inoltre, per gli stranieri senza fissa dimora può essere concessa la possibilità di permessi orari con accompagnamento all'esterno da parte di volontari che seguono il soggetto durante l'intero permesso offrendogli l'opportunità di graduale inserimento nel contesto sociale.

Nonostante l'atteggiamento di apertura della magistratura di sorveglianza, resta pur sempre il rischio del pericolo di fuga che costituisce la motivazione più frequente di diniego del beneficio per lo straniero. Pericolo che ovviamente viene valutato in concreto sulla base della sussistenza o meno dei requisiti giuridici previsti per la sua ammissione e che, attualmente, risulta amplificato dal meccanismo delle espulsioni.

b) Permesso di necessità

Per le stesse ragioni appena evidenziate in relazione ai permessi premio, risulta difficile riconoscere allo straniero la possibilità dei permessi di necessità qualora la famiglia non dimori nello Stato italiano essendo altamente probabile il rischio che il soggetto si sottragga all'esecuzione della pena non facendo più rientro in Italia.

Questo tipo di permesso non si traduce in una misura rieducativa ma risponde al requisito di umanizzazione della pena di cui all'art. 27 Cost.

In quanto prescinde da ogni valutazione trattamentale sul comportamento del soggetto, esso può essere concesso a qualsiasi detenuto indipendentemente dalla posizione giuridica o dal tipo di reato commesso.

I presupposti per la sua concessione pertanto sono:

- **imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente**, condizione che deve essere accertata mediante indagini accurate che dimostrino l'effettiva sussistenza della situazione di gravità;
- **eventi familiari di particolare gravità ed eccezionalità**.

Nonostante la legge non stabilisca nulla al riguardo, si ritiene che nei casi di imminente pericolo di vita familiare ed in applicazione del principio di umanizzazione della pena il detenuto abbia diritto di essere ammesso a fruire di tale beneficio, salva la possibilità di ricorrere allo strumento del permesso sotto scorta.

Prima della legge 663/86 l'istituto in questione veniva utilizzato in modo ampio prendendo in considerazione anche eventi familiari di particolare rilevanza a contenuto positivo. Si riteneva che il termine gravità non si riferisse solo ad episodi drammatici o luttuosi ma a qualsiasi avvenimento particolarmente significativo per la vita di una persona (ad es. matrimoni, battesimi ecc).

Questa tendenza estensiva si è ridimensionata con l'introduzione dei permessi premio con cui possono essere soddisfatte adeguatamente le esigenze di vita sociale e relazionali del detenuto senza ricorrere ad interpretazioni estensive delle norme.

Il permesso può avere una durata massima di 5 giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo di fruizione. Se alla scadenza del termine il detenuto non rientra in istituto senza fornire nessuna valida giustificazione, è passibile di rilievi disciplinari se l'assenza si protrae oltre le tre ore ma comunque entro le dodici ore, altrimenti sarà denunciato per il delitto di evasione.

Con il provvedimento con cui si concede il permesso di necessità, il giudice può stabilire particolari prescrizioni sulle modalità di fruizione avendo riguardo alla natura del reato, alla personalità del detenuto e alle informazioni eventualmente acquisite dagli organi di polizia, trattandosi di un atto che comunque riveste carattere discrezionale nel contenuto.

2. Il lavoro all'esterno (art. 21 o.p. e 48 r.e.)

Altra problematica per i detenuti stranieri privi di permesso di soggiorno è rappresentata dalla possibilità di intraprendere un'attività lavorativa all'esterno.

Il lavoro all'esterno consiste nella prestazione di un'attività di lavoro in favore di imprese pubbliche o private, di cooperative sociali o di aziende agricole e industriali al di fuori del contesto penitenziario. Non sono previste limitazioni in ordine alla tipologia del lavoro, che può riguardare qualsiasi attività produttiva. Le disposizioni dell'art. 21 o.p. si applicano anche ai casi di partecipazione a corsi di formazione professionale all'esterno.

I detenuti ammessi al beneficio si recano sul luogo di lavoro in condizioni di libertà, tranne che esigenze eccezionali di sicurezza impongano la necessità di scorta da parte del personale di polizia penitenziaria.

L'applicazione della misura è di diretta competenza del direttore di istituto che vi provvede con atto formale sottoposto, però, ad approvazione del magistrato di sorveglianza che ne condiziona l'esecuzione.

L'ammissione al lavoro all'esterno presuppone che tale beneficio sia previsto nel programma di trattamento individualizzato, che pur deve essere approvato dal magistrato (art. 69 o.p.).

Mentre in relazione al programma di trattamento il controllo del magistrato è di mera legittimità con conseguente obbligo di approvazione se non si ravvisano violazioni dei diritti del detenuto, con riferimento al provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno il giudice opera una valutazione di merito più penetrante, potendo negare l'approvazione nei casi in cui ritenga che la misura non si considera idonea al percorso trattamentale del detenuto.

Inoltre, il lavoro deve svolgersi in condizioni tali da garantire la positiva attuazione degli scopi fissati dall'art. 15 o.p., ponendosi come strumento diretto del trattamento rieducativo. Infatti, il provvedimento di ammissione al lavoro, nel fissare le prescrizioni cui deve attenersi, deve tener conto anche dell'esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia secondo le indicazioni del programma di trattamento.

Nato come semplice modalità esecutiva della pena, il lavoro all'esterno ha finito per assumere tutte le caratteristiche di misura rieducativa assimilabile per molti versi alla semilibertà, tanto da essere definita dalla migliore dottrina una misura alternativa "impropria".

Il problema maggiore che incontrano gli stranieri per l'ammissione al lavoro all'esterno è quello della mancanza del permesso di soggiorno che nella generalità dei casi impediva agli stessi di accedere al beneficio. La questione è stata in parte risolta dal Ministero del Lavoro che con circolare n. 27/93 ha precisato che "... i detenuti stranieri pur se privi di permesso di soggiorno sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale a permanere in territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena in forza di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza...". Coerentemente a tale principio si ritiene sufficiente il rilascio di apposito atto di avviamento al lavoro da parte delle competenti direzioni provinciali a prescindere sia dal possesso del permesso di soggiorno che dall'iscrizione alle liste di collocamento. Tale atto ha una validità limitata a seconda del tipo di attività lavorativa ed al periodo di durata della misura premiale. In ogni caso non può costituire valido titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento una volta che sia cessato il rapporto di lavoro per il quale è stato rilasciato, né può valere come titolo preferenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.

A tal riguardo il Ministero dell'Interno ha chiarito che la normativa vigente non prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno *ad hoc* per i detenuti stranieri ammessi alle misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno. Né è consentito rilasciare tale permesso per motivi di giustizia legati alla espiazione della pena. Tuttavia lo stesso Ministero, confermando l'orientamento di quello del Lavoro, ha

precisato che l'ordinanza rilasciata dalla Magistratura di Sorveglianza per l'ammissione a tali benefici costituisce ex se autorizzazione a permanere nel territorio italiano (circolare Min. Int. 2.12.2000 n. 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV). È stato peraltro sostenuto che tale provvedimento giurisdizionale contiene in sé le caratteristiche proprie dell'autorizzazione al soggiorno, rendendo così inutile ogni ulteriore intervento di natura amministrativa da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza (circolare Ministero Interni 4.09.2001 P.N.300/C/2001/3595/A/L264/1^DIV).

Nella legge n. 189/02 non si rinvergono elementi ostativi al consolidamento di tali orientamenti che possiamo considerare ancora vigenti tanto da poter escludere nei casi suindicati l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 18 della citata legge che, al contrario, puniscono il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze uno straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato.

3. La liberazione anticipata (art. 54 O.P.)

Altro strumento importante nella politica gestionale dei detenuti stranieri è la liberazione anticipata che consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata a favore del condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

L'istituto è stato profondamente modificato con legge n. 277 del 19 dicembre 2002 in relazione agli ambiti di competenza, alla procedura ed ai presupposti giuridici di ammissibilità.

La competenza all'adozione del provvedimento è stata trasferita dal Tribunale di Sorveglianza al Magistrato di sorveglianza, riservando all'organo collegiale solo la trattazione delle questioni afferenti al reclamo o alla revoca del beneficio.

Il procedimento si caratterizza per l'assenza di effettivo contraddittorio tra le parti con le modalità proprie del procedimento camerale senza formalità procedurali.

Dall'analisi della normativa si evince la finalità precipua dell'istituto che è quella di stimolo ed incentivo alla partecipazione dei detenuti alle offerte trattamentali anche in un'ottica di facilitazione della gestione quotidiana, considerato che la prospettiva di riduzione della pena induce inevitabilmente gli stessi detenuti ad un atteggiamento di maggiore e più consapevole rispetto delle regole penitenziarie.

Attesa quindi la natura prevalentemente premiale, parte della dottrina dubita che la liberazione anticipata possa assolvere una diretta funzione rieducativa né possa essere qualificata in termini di misura alternativa nonostante sia inserita nel titolo I capo IV O.P. che disciplina tali benefici.

Infatti, la "partecipazione del condannato all'opera di trattamento" viene riferita all'impegno dimostrato nello svolgimento della vita penitenziaria, al grado di coinvolgimento nella fruizione delle opportunità trattamentali e al mantenimento delle corrette relazioni con gli operatori penitenziari e con gli altri compagni di detenzione. Trattasi, quindi, di una variabile che dipende strettamente dalle condizioni di vita interna, dalla particolare tipologia delle offerte trattamentali e che varia nella valutazione a seconda delle circostanze concrete e della personalità e bisogni del singolo detenuto.

Già da questa prima considerazione si possono ricavare utili elementi per comprendere le limitazioni che incontrano gli stranieri nell'ammissione a tale beneficio, in quanto funzionalmente connesso alla condotta intramuraria.

Nel riprendere le valutazioni già espresse nei paragrafi relativi all'osservazione trattamentale e alla mediazione culturale, che confermano una situazione di chiusura degli stranieri rispetto all'istituzione carcere in generale, si rappresenta ulteriormente la difficoltà degli stessi ad adeguarsi alle norme di vita penitenziaria, il cui contenuto pedagogico non viene facilmente compreso a causa delle differenze linguistiche, culturali e sociali.

Nel contempo, la mancanza di stabili punti di riferimento all'esterno e la carenza nella normalità dei casi dei presupposti giuridici richiesti per l'ammissione ai benefici premiali, non incentiva tale tipologia di detenuti ad assumere comportamenti improntati a correttezza e comunque sintomatici di un'effettiva volontà di risocializzazione. In tale contesto rileva anche il fenomeno dell'autolesionismo, piuttosto frequente tra gli stranieri. Gli esperti del settore spiegano questo fenomeno facendo riferimento al vissuto di sofferenza e di

umiliazione durante il periodo della migrazione, i cui effetti deleteri si riverberano inevitabilmente sulla quotidianità della detenzione.

Alla base dell'autolesionismo è sempre riscontrabile una tendenza all'isolamento riconducibile alla consapevolezza che lo straniero ha della propria diversità in un contesto totalitario quale il carcere. In alcuni casi, poi, tali atti costituiscono gesti estremi cui si ricorre per attirare l'attenzione degli operatori e dei giudici sulla loro condizione di emarginazione e di disagio.

A ciò si aggiunga la tendenza degli stessi a coalizzarsi nell'ambito del gruppo di appartenenza, che nel concreto si traduce in atteggiamenti di rivalsa etnica e che determina una delimitazione sia degli spazi fisici all'interno del carcere che delle modalità di vita in comune tanto da sfociare in alcuni casi in aggressioni e risse.

È ovvio che una tale situazione rileva negativamente sulla valutazione della condotta intramuraria, escludendo la possibilità per tali detenuti di godere dei benefici premiali e della conseguente detrazione dei giorni di pena.

È ormai opinione consolidata in giurisprudenza ritenere che la valutazione del comportamento ai fini della detrazione debba essere riferita ad ogni singolo semestre con possibili differenti decisioni di liberazione anticipata a seconda della condotta assunta dal detenuto nei vari semestri (Cassazione sez. I del 24.11.98).



Misure alternative alla detenzione

1. Principi generali e natura delle misure alternative alla detenzione

Trattasi di ipotesi in cui la pena viene eseguita con modalità alternative che consentono al detenuto di riacquistare in tutto o in parte la libertà personale seppur nell'ambito di strumenti di controllo e di verifica del percorso. La positiva esecuzione di tali misure comporta la definitiva estinzione della pena.

Nell'ambito della categoria bisogna distinguere quelle ipotesi che costituiscono effettivamente forme alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale) da quelle che, invece, si pongono solo come strumenti di differenziazione dell'esecuzione della pena (semilibertà e detenzione domiciliare) in quanto, comunque, caratterizzati da un ripristino mai pieno e completo dello status di libertà. In ogni caso sono benefici che nel loro complesso tendono a favorire il processo di reinserimento sociale del detenuto e, pertanto, svolgono una funzione anche di prevenzione speciale.

A fronte di una normativa ampiamente garantista tesa a favorire il più possibile l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, emergono dati negativi in relazione alla posizione dei detenuti stranieri che oggi rappresentano solo il 5% di quelli che beneficiano di tali strumenti.

Le difficoltà sono quelle già delineate in premessa, connesse alla mancanza di sostegni esterni di tipo familiare e sociale, alle condizioni oggettivamente disagiate, alla precarietà di opportunità lavorative che sono, invece, presupposti necessari per l'accesso a tali misure. Spesso, infatti, le offerte di lavoro rivolte agli extracomunitari sono precarie o al "nero": gli stessi datori di lavoro sfuggono ai controlli del Centro di Servizio Sociale o forniscono elementi insufficienti per una valutazione di idoneità all'attività lavorativa richiesta. Anche le incertezze sull'applicazione della normativa inducono i datori di lavoro a ridurre le occasioni di lavoro in favore degli stranieri in esecuzione di pena.

Ulteriore difficoltà è rappresentata dalla scarsa conoscenza del contesto socio-familiare di appartenenza da parte degli operatori penitenziari, le cui informazioni risultano frammentarie o non adeguate, anche perché vengono indicati quali soggetti di riferimento in Italia compagni di lavoro o di alloggio i cui riferimenti non sono più attuali al momento dell'effettivo svolgimento dell'indagine socio-familiare.

A ciò si aggiunga una normativa che, seppur guarda con favore tali benefici, li ancora a requisiti tassativi non sempre rinvenibili con riferimento ai detenuti stranieri, con inevitabile discriminazione nell'esecuzione concreta di percorsi extramurari rispetto ai cittadini italiani.

Per meglio comprendere le motivazioni appena accennate è opportuno richiamare l'evoluzione normativa in materia di misure alternative alla detenzione unitamente ai requisiti giuridici per la loro ammissione.

a) Le novità introdotte dalla legge n. 165/98

Con la legge in questione - più comunemente conosciuta come legge Simeone-Saraceni - sono stati modificati gli articoli dell'ordinamento penitenziario relativi alle misure alternative alla detenzione (47, 47 ter, 50) in una duplice prospettiva: da un lato ampliare l'ambito applicativo delle stesse e dall'altro contenere gli effetti negativi del sovraffollamento anche mediante la modifica del meccanismo esecutivo della pena (art. 656 c.p.p.).

Più in particolare, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 656 c.p.p. è stata introdotta una procedura diversa di applicazione delle misure relativamente a quei soggetti che al tempo dell'emissione dell'ordine di esecuzione sono in condizioni di libertà. In tali casi, sempre che la pena non superi i tre anni ovvero i quattro anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 D.P.R. n.309/90, il pubblico ministero ha l'obbligo di sospendere l'esecuzione. La notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione deve contenere l'avviso che entro trenta giorni il condannato, anche a mezzo di proprio difensore, può presentare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, corredandola della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti idonei per l'applicazione dei benefici.

Il tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero deve decidere in ordine all'istanza entro 45 giorni, trascorsi i quali se la richiesta è respinta o dichiarata inammissibile il pubblico ministero è tenuto a sospendere il decreto di sospensione.

La sospensione non può operare nei confronti di coloro che sono stati condannati per reati particolarmente gravi indicati nell'art. 4 bis O.P. (associazione per delinquere, associazioni per finalità terroristiche o eversive ecc.).

È, inoltre, prevista la possibilità per il condannato di proporre istanza di semilibertà o di affidamento in prova al servizio sociale direttamente al magistrato di sorveglianza del luogo in cui ha esecuzione la pena. In questi casi, però, il giudice ha solo la facoltà di procedere alla sospensione della pena con contestuale liberazione del soggetto quando dalla documentazione prodotta si accerti la sussistenza delle condizioni giuridiche necessarie per l'applicazione delle misure alternative. Questa ipotesi è quindi profondamente diversa da quella prevista dall'art. 47 comma 4 e art. 50 comma 6 O.P., in quanto la sospensione dell'esecuzione della pena da parte del pubblico ministero è obbligatoria mentre quella del magistrato di sorveglianza presenta notevoli margini di discrezionalità, investendo non solo l'indagine sui presupposti di legittimità ma anche su quelli di merito.

La riforma ha ulteriormente ampliato le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare, garantendone maggiore possibilità di accesso da parte dei detenuti.

Si è proceduto infine ad una ridefinizione dell'art. 47 O.P. nella parte in cui relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale è stata eliminata la condizione della presofferta detenzione, anche a titolo di custodia cautelare, coerentemente all'orientamento precedentemente espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 569/89.

Da quanto esposto si possono ricavare ulteriori spunti di riflessione in ordine al minor numero di stranieri ammessi alle misure alternative che, nella generalità dei casi, non sono adeguatamente informati sulle reali possibilità di concessione della misura né possono avvalersi di difensori in vista della sospensione dell'esecuzione della pena e della istanza di ammissione ai benefici.

2. La semilibertà (art. 48 e ss o.p. e 101 reg. es.)

In relazione all'istituto della semilibertà si propongono le stesse problematiche sollevate per gli altri strumenti premiali a conferma della maggiore difficoltà che i detenuti stranieri incontrano per l'accesso ai benefici, nonostante il principio di uguaglianza del trattamento penitenziario.

Il problema si complica per gli stranieri irregolari, attese le posizioni oscillanti della giurisprudenza sull'applicazione della semilibertà (ma anche delle altre misure alternative alla detenzione) ai detenuti stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione a fine pena che per la delicatezza del tema sarà affrontato in separata sede.

Dall'analisi dei dati statistici risulta più bassa la percentuale degli extracomunitari ammessi al regime di semilibertà, soprattutto per la maggiore difficoltà di reperire occasioni di lavoro che, invece, costituiscono la base imprescindibile per l'accoglimento del beneficio, sebbene l'art. 48 o.p. consideri l'attività lavorativa una delle possibili condizioni risocializzanti insieme all'attività istruttiva o ad altre comunque utili al reinserimento.

Fino a poco tempo fa l'applicazione della misura allo straniero era condizionata alla titolarità del permesso di soggiorno, con l'ovvia conseguenza di impedire la fruizione del beneficio alla maggior parte dei detenuti extracomunitari. La questione è stata definitivamente risolta dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Interno mediante il riconoscimento di un atto di avviamento al lavoro da rilasciare sulla base dell'ordinanza del giudice di sorveglianza che ammette lo straniero alla semilibertà. La problematica è stata già approfondita nella trattazione dell'istituto del lavoro all'esterno (vedi sopra).

a) Ambito e requisiti di ammissione

La semilibertà consiste nella possibilità riconosciuta al detenuto di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o *“comunque utili al suo reinserimento sociale”*.

Secondo la migliore dottrina soltanto in senso lato può essere qualificata come misura alternativa alla detenzione, atteso che si mantiene la posizione di persona privata della libertà personale ed assegnata comunque all'interno dell'istituto penitenziario per una parte della giornata. Tuttavia, sono ampi gli spazi di libertà che il detenuto acquista durante l'esecuzione del regime di semilibertà attraverso la ripresa di contatti diretti con il mondo esterno tanto da poter ritenere che trattasi di una *vicenda profondamente modificativa delle modalità di esecuzione della pena*.

L'ammissione al regime è disposta sulla base dei progressi compiuti nel corso del trattamento e nei limiti in cui sussistano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società civile (art.50 comma 4 o.p.).

Dalla lettura della norma si evince una duplice indagine:

- di **natura soggettiva** diretta a stabilire mediante una valutazione globale del comportamento del detenuto se l'opera di rieducazione abbia conseguito esiti positivi in base ai progressi compiuti nel corso dell'osservazione;
- di **natura oggettiva** riferita al tipo di attività da svolgere all'esterno, attività che deve presentare il requisito della concretezza. La giurisprudenza in ragione di tale presupposto di concretezza ha infatti ritenuto legittima la revoca della semilibertà nei casi in cui non sia più possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per l'ammissione al regime è necessario che il detenuto abbia espiato un determinato periodo di detenzione che varia a seconda dell'entità della pena (art. 50 o.p.).

La responsabilità del trattamento del semilibero è affidata al direttore di istituto penitenziario che si avvale dell'opera del Centro di Servizi Sociali per la vigilanza e l'assistenza al soggetto nell'ambiente libero (art. 101 comma 3 reg. es.).

Nei confronti del semilibero viene formulato un particolare programma in cui sono specificate le prescrizioni che il soggetto deve osservare anche per ciò che riguarda gli orari di uscita e di rientro in carcere. Anche questo programma redatto in via provvisoria dal direttore deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammissione al regime può essere in ogni tempo revocata quando il soggetto "*non si appalesi idoneo al trattamento*" (art. 51 o.p.). Il concetto di inidoneità ha una portata generale da lasciare al direttore ed in modo particolare al giudice ampia discrezionalità nella valutazione del comportamento. Il mancato rientro in istituto per oltre dodici ore comporta la revoca obbligatoria della misura: tuttavia il tempo trascorso in esecuzione della misura prima della revoca viene computato nel calcolo della pena da espiare.

b) Licenze premio

Al detenuto ammesso alla semilibertà è riconosciuta la possibilità di fruire di licenze per un periodo complessivo di 45 gg all'anno. Trattasi di brevi periodi di allontanamento dal carcere con cui si consente un più diretto ed autonomo mantenimento dei rapporti familiari e sociali in vista del futuro inserimento nel contesto civile.

Durante la licenza il semilibero è automaticamente sottoposto al regime della libertà vigilata, le cui prescrizioni sono determinate dal magistrato di sorveglianza in ragione della particolarità del caso e del soggetto (art. 52 o.p.).

Se le prescrizioni sono violate la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà che, al contrario, può essere disposta nei casi in cui le trasgressioni siano di gravità tale da evidenziare l'inidoneità del soggetto a proseguire nel trattamento.

3. Detenzione domiciliare

Tale istituto consente al detenuto di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora oppure in un luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza. Requisito essenziale è, quindi, dimostrare di avere un'adeguata abitazione ove scontare la parte restante della pena detentiva.

Già da questa prima condizione è facile comprendere le difficoltà che incontrano gli stranieri nell'ammissione a tale misura, essendo nella generalità dei casi privi di idonei alloggi sia per la precarietà dei mezzi economici a loro disposizione che per la situazione di clandestinità che impedisce di concludere contratti di locazione. Inoltre, pur volendo interpretare in maniera estensiva il concetto di domicilio (si pensi ai campi nomadi) i risultati trattamentali sono stati spesso fallimentari, a dimostrazione del fatto che la fruizione di tale beneficio da parte dello straniero (ma in genere di tutte le altre misure alternative) deve accompagnarsi a punti di riferimento familiari e sociali stabili nel contesto ambientale.

In questo senso fondamentale appare l'opera delle associazioni di volontariato e delle istituzioni locali che costituiscono una valida risorsa nell'attivazione di reti di interventi a sostegno degli extracomunitari: emblematica è l'esperienza dei Centri di Prima Accoglienza organizzati in diverse regioni del Nord Italia per assicurare un alloggio agli stranieri in detenzione domiciliare o, comunque, interessati da percorsi extramurari. Quest'analisi confermerebbe ancora una volta che la minore percentuale di ammissione ai benefici da parte degli stranieri non è dovuta a precostituiti atteggiamenti discriminatori quanto alla complessa normativa di settore che impone il rispetto di requisiti rigidi, spesso non posseduti dagli stranieri soprattutto se irregolari.

Ritornando alla detenzione domiciliare, essa si caratterizza per l'assenza di qualsiasi contenuto risocializzante o trattamentale, ponendosi soprattutto come misura di natura umanitaria - assistenziale e di deflazione del sovraffollamento carcerario. Infatti l'unico obbligo imposto riguarda il divieto di allontanarsi dal luogo di dimora: le stesse prescrizioni dettate dal giudice nel provvedimento di ammissione non tendono a favorire il reinserimento del detenuto nel contesto esterno, a differenza di quanto accade per le altre misure alternative che sono sempre subordinate ai progressi trattamentali.

a) **Varie ipotesi di detenzione domiciliare**

La misura è stata disciplinata con la legge n. 663/86 e successivamente modificata dalla legge Simeone-Saraceni che ha introdotto diverse ipotesi di detenzione domiciliare con finalità specifiche.

Art. 47 *ter* comma 1 o.p.

La ratio di questa misura è di salvaguardare beni primari costituzionalmente garantiti quali la salute, il lavoro, la famiglia che potrebbero subire rilevanti pregiudizi dall'ulteriore prosecuzione della detenzione, che non deve superare i quattro anni anche se parte residua di maggior pena. Essa può essere applicata esclusivamente nei casi di:

- donna incinta o madre di figli di età inferiore a 10 anni con lei conviventi;
- padre di prole di età inferiore a 10 anni qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prendersene cura;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi;
- persona di età superiore a 60 anni che sia inabile anche parzialmente;
- persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia.

Art. 47 *ter* comma 1 *bis* o.p. (cd. detenzione domiciliare generica)

La finalità di questa tipologia è esclusivamente quella di ridurre il sovraffollamento carcerario come dimostrano i seguenti presupposti per la sua applicazione:

- pena detentiva non superiore a due anni;
- mancanza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (che confermerebbe la natura non rieducativa della misura potendo essere applicata anche nei casi di prognosi trattamentale negativa per l'Affidamento);
- idoneità della misura ad evitare la recidiva (presupposto che la giurisprudenza ritiene necessario anche per le altre ipotesi di detenzione domiciliare).

Art. 47 *ter* comma 1 *ter* o.p. (cd detenzione domiciliare umanitaria)

Tale misura richiede le stesse condizioni previste per il differimento obbligatorio e facoltativo dell'ese-

cuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p. In ogni caso la pena irrogata non deve essere superiore a quattro anni. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che ove sussistano le condizioni per l'applicazione di entrambi i benefici, deve essere data necessaria prevalenza alla detenzione domiciliare che comunque garantisce effettività alla pena che viene solo modificata nell'esecuzione.

Art. 47 quater o.p.

Introdotta e disciplinata dalla legge n. 231/99 unitamente ad un'altra ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale per assicurare migliori condizioni di vita detentiva ai malati di AIDS conclamata o di altra malattia particolarmente grave.

4. Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.)

È una misura che consente la liberazione del condannato ed il contestuale affidamento al centro di servizi sociali per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Pur se in stato di libertà, il soggetto ha l'obbligo di osservare una serie di prescrizioni stabilite dal tribunale di sorveglianza (che riguardano la dimora, il lavoro, la libertà di locomozione, i rapporti con il servizio sociale, il divieto di frequentare determinati locali) e di sottoporsi ai controlli del Centro. Tali prescrizioni sono contenute in un processo verbale la cui sottoscrizione da parte dell'interessato è condizione di efficacia dell'ordinanza con cui si applica l'affidamento in prova al servizio sociale.

La ratio dell'istituto si rinviene nell'esigenza di evitare il più possibile gli effetti deleteri della condizione di privazione della libertà, che è di per sé un fattore di desocializzazione ed emarginazione. Finalità che rileva maggiormente se si considera che spesso la condanna interviene a notevole distanza di tempo dalla consumazione del reato, in un momento in cui il soggetto potrebbe essersi già conformato alle regole della civile convivenza.

L'ammissione al beneficio richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:

- pena detentiva non superiore a tre anni, anche se parte residua;
- periodo di osservazione del comportamento del soggetto per almeno un mese in modo da formulare una prognosi positiva della personalità in vista della sua rieducazione e della prevenzione della recidiva nei reati. Già prima dell'intervento della Legge Simeoni-Saraceni, la Corte Costituzionale era intervenuta in materia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 comma 3 O.P. nella parte in cui presupponeva che, nei casi di istanza formulata dal soggetto in stato di libertà, vi fosse un pregresso periodo di custodia cautelare (sentenza n. 569/89). A seguito della citata riforma, l'osservazione della personalità può avvenire non solo durante la materiale esecuzione della pena in carcere ma anche quando il soggetto è in libertà.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale. Al contrario, si dispone la revoca della misura quando sopravviene un nuovo titolo che determina una pena superiore a tre anni oppure quando il soggetto assume comportamenti che risultino incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento.

La Corte Costituzionale muovendo dalla diversa tipologia di revoca (sentenza n. 185/85) ha precisato che il tempo intercorso prima della revoca debba essere considerato interamente quale valido periodo di espiazione pena tutte le volte in cui la revoca fosse ricondotta alla sopravvenienza di nuovi titoli di detenzione. Viene attribuita, invece, efficacia ex tunc alla revoca dovuta a comportamento colpevole del soggetto, non computando così il periodo trascorso in affidamento in espiazione di pena.

Anche con riferimento all'affidamento in prova si pongono per gli stranieri gli stessi problemi già segnalati con riferimento alle altre misure alternative, quali la mancanza di stabili supporti esterni o di occasioni di lavoro che anche per questa misura costituiscono presupposti di ammissione.

5. Incidenza dello stato di irregolarità e dell'espulsione sull'applicabilità delle misure alternative alla detenzione.

La legge n. 189/02 (detta Bossi-Fini) ha introdotto nuove ipotesi di espulsioni rispetto a quelle già contemplate dalla normativa precedente secondo meccanismi che rendono automatica l'espulsione dello straniero colpito da una condanna penale.

In tale contesto normativo si è dubitato della legittimità di riconoscere allo straniero detenuto il diritto di intraprendere un percorso di risocializzazione attraverso le misure alternative alla detenzione o il lavoro all'esterno, in quanto destinato comunque a concludersi con l'espulsione coatta.

A queste conclusioni era giunta la Corte di Cassazione che con sentenza n. 30130 del 17 luglio 2003 ha segnalato la **“ontologica incompatibilità tra le misure alternative extramurarie e l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero irregolare**. Secondo la Suprema Corte *tutte le misure di trattamento al di fuori del penitenziario alternative alla detenzione non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, poiché tale condizione renderebbe illegale la permanenza dello stesso nel territorio dello stato e non si potrebbe ammettere che l'esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o elusione delle norme che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dallo Stato degli extracomunitari di cui al Dgls 286/98 e successive modifiche*”. Né tale conclusione a parere di quella Corte si presta a dubbi di costituzionalità, atteso che la disparità di trattamento riservato ai cittadini e agli stranieri regolarmente presenti in territorio italiano rispetto ai clandestini trova giustificazione nella differenza delle situazioni giuridiche che ad essi fanno capo.

L'impostazione dei giudici di legittimità trae conferma dall'art. 16 del citato dl.vo che, in relazione agli stranieri non regolarmente soggiornanti, prevede l'espulsione quale *unica sanzione sostitutiva alla detenzione*, cioè una misura che comporta l'allontanamento coattivo del condannato (ovvero del soggetto al quale è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p), escludendo la sua permanenza nel territorio dello Stato.

Ne deriva che l'asserita natura sanzionatoria delle misure alternative alla detenzione, desumibile dalla circostanza che trattasi di modalità esecutive della pena, non potrebbe comportare una indiscriminata applicabilità delle stesse ai clandestini, quale corollario del principio di indefettibilità della pena stessa.

Nonostante l'impostazione della Cassazione, numerosi Tribunali di Sorveglianza hanno continuato ad applicare le misure alternative alla detenzione agli stranieri irregolari appellandosi al principio fondamentale di uguaglianza e all'art. 27 Cost. L'interpretazione fornita dalla Cassazione, invero, avrebbe finito per introdurre un regime di esecuzione della pena differente per una categoria di condannati (appunto gli stranieri clandestini) ai quali sarebbe *a priori* preclusa l'ammissione ai benefici qualunque sia la loro condotta sotto un profilo trattamentale. In questo modo verrebbe compromessa la stessa funzione rieducativa connessa all'esecuzione della pena con una limitazione dei diritti che dovrebbero essere riconosciuti a tutti i detenuti che dimostrino impegno e partecipazione alle attività trattamentali senza discriminazioni in ordine allo stato di clandestinità o meno.

La questione non era completamente nuova allo scenario giurisprudenziale: infatti già nel 1982 la stessa giurisprudenza della Cassazione ha affermato per la prima volta che l'espulsione non può pregiudicare la finalità di graduale reinserimento sociale propria della semilibertà. Il concetto di risocializzazione assume una connotazione sovranazionale, non potendosi attribuire rilevanza all'ambito territoriale in cui viene tentato il reinserimento, quanto al fatto che lo straniero si sia dimostrato idoneo al recupero sociale nel contesto civile quale *“elemento dell'intera comunità internazionale”*. Il trattamento rieducativo dello straniero, quindi, non può connotarsi in maniera differente da quello del cittadino italiano.

Anche parte della dottrina ha mosso forti critiche alla sentenza della Cassazione ravvisandone profili di contraddittorietà. Intanto, essa sembra configurare la detenzione come una condizione di extraterritorialità, ossia come non permanenza sul territorio dello Stato. Per esigenze di *“coerenza ed omogeneità dell'intero sistema”*, pertanto, si dovrebbe giungere all'assurdo di ritenere quale unica possibilità di eseguire la pena nei confronti degli stranieri irregolari, quella di espiarla all'estero, rinunciando in tal modo ad ogni pretesa punitiva da parte dello Stato Italiano.

Tuttavia la Corte di Cassazione, per evitare di incorrere in tale paradosso, ha affermato che esiste una ineliminabile differenza tra il condannato straniero che si trova ad espriare la pena in regime di detenzione

ordinaria ed il caso del soggetto che sia, invece, sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione. Nella prima ipotesi non si dubita che la presenza nel territorio dello Stato sia pienamente giustificata, mentre nella seconda difetterebbe un titolo legittimante la permanenza.

Nella formulazione del citato art.16 così come modificato dalla normativa successiva, l'espulsione viene qualificata come l'unica sanzione sostitutiva applicabile, con ciò volendo escludere l'applicazione agli stranieri irregolari delle sole sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/91. Pertanto, non si comprendono gli elementi normativi da cui la Cassazione ha desunto che trattasi altresì di unica sanzione alternativa alla detenzione.

La disposizione, infatti, prevede solo che il giudice applichi l'espulsione "quando ritiene di irrogare la pena detentiva entro il limite dei due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.", escludendo ogni forma di automatismo. La presunta permanenza *contra legem* dell'irregolare, a parere di una certa dottrina, pone problemi di natura amministrativa che non dovrebbero attenersi al processo penale. Quindi sfuggono le ragioni per le quali il problema dell'espulsione amministrativa debba interferire con l'esecuzione della pena, impedendo acriticamente alla magistratura di sorveglianza di determinare forme alternative alla detenzione qualora sussistano tutte le condizioni oggettive e soggettive per la loro applicazione anche agli stranieri.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha precisato che l'espulsione non rappresenta una sanzione alternativa ma un provvedimento amministrativo che dovrebbe essere adottato a fine pena, pur potendo essere anticipato nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti. In tal modo il legislatore ha voluto prevedere una sorta di autorizzazione a derogare il principio di inflessibilità della pena e ad anticipare la misura amministrativa che dovrebbe essere eseguita alla fine della espiazione della pena (ordinanze n. 226 del 15.07.04 e n. 369 del 1999).

Dalla impostazione della Corte Costituzionale ben si può ricavare la conferma che il titolo di esecuzione della pena, a prescindere dalle particolari modalità di esecuzione della stessa, sia un requisito che legittimi la permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato.

La giurisprudenza consolidata di quella Corte ritiene ormai che l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione costituiscano elementi di qualificazione della pena detentiva "come tendente alla rieducazione del condannato" senza specificare che trattasi di diritto del solo cittadino o del migrante regolare. Di qui l'obbligo che incombe sullo Stato di promuovere tutte le migliori condizioni per facilitare il reinserimento dei detenuti in conformità all'art. 27 Cost.

Su questa linea si è definitivamente orientata la Cassazione nella composizione a Sezioni Unite che nella sentenza n. 14500 del 27 aprile 2006 ha stabilito che «In materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno».

La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 78 del 5 marzo 2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

6. Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - natura giuridica (art. 15 legge n. 189/02)

L'espulsione dallo Stato è l'istituto giuridico maggiormente interessato dalla riforma in materia di immigrazione introdotta con la legge n. 189/02.

Relativamente a tale provvedimento possiamo individuare quattro diverse tipologie:

- espulsione amministrativa;
- espulsione a titolo di misura di sicurezza;
- espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione;
- espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

La tipologia di espulsione che maggiormente interessa alla presente trattazione è indubbiamente quella emessa a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 15 della citata legge che sostituisce l'art 16 commi 5, 6, 7 e 8 del Dlgs n. 286/98 in materia di immigrazione).

Lo straniero identificato e detenuto, che debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni, anche se parte residua di pena maggiore, è sottoposto ad espulsione su provvedimento del magistrato di sorveglianza. Dalla lettura della norma emerge il carattere obbligatorio della misura, tranne alcune ipotesi eccezionali attinenti alla condanna per reati particolari previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. ovvero per delitti previsti dal testo unico sull'immigrazione e dall'art. 19 dlgs 286/98.

Il provvedimento è adottato con decreto motivato a seguito di un procedimento semplificato ed in assenza di contraddittorio sulla base delle informazioni acquisite sull'identità e nazionalità dello straniero. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento allo straniero, questi può proporre opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente che decide nei successivi dieci giorni.

La materiale esecuzione della misura è di competenza del Questore del luogo ove è detenuto lo straniero che vi provvede con le modalità dell'accompagnamento alla frontiera.

La pena si estingue al termine dei dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, nei limiti in cui lo stesso non rientri illegittimamente nel territorio dello Stato, riprendendo in tal caso il periodo di esecuzione della pena.

È molto dibattuta la natura giuridica di tale espulsione la cui qualificazione in termini di alternatività alla detenzione non è univoca.

Il fatto di essere carente di ogni finalità rieducativa o trattamentale induce a ritenere che non possa essere assimilata né giuridicamente né ontologicamente alla pena e alle misure alternative alla detenzione. Una conferma di ciò la si ricava dalla particolare locuzione utilizzata dal legislatore con il termine "sanzione".

La Corte Costituzionale ha accolto la tesi della natura amministrativa dell'espulsione anche se adottata da un organo giurisdizionale quale il magistrato di sorveglianza, in considerazione del fatto che l'esecuzione della misura è affidata al questore anziché al pubblico ministero, e che deve essere disposta in presenza delle stesse condizioni previste per l'espulsione amministrativa. Da questa impostazione ne consegue l'inattendibilità dei rilievi di incostituzionalità mossi da numerosi tribunali di sorveglianza che, accostando l'istituto alle misure alternative alla detenzione, invocano il rispetto delle garanzie previste per la pena.


Più in particolare, tale magistratura ritiene che l'espulsione contrasti con la finalità rieducativa della pena e con i principi fondamentali di ragionevolezza ed uguaglianza, atteso che si configurerebbe come unico strumento alternativo alla detenzione applicato a prescindere da ogni valutazione sulle condizioni personali del detenuto straniero, sugli aspetti risocializzanti e sulla formulazione di una prognosi positiva di reinserimento sociale, tanto da essere definita misura alternativa alla detenzione "anomala".

La giurisprudenza della Cassazione, invece, si attesta su posizioni diverse, giungendo ad affermare la natura di pena dell'espulsione, considerato che alla scadenza dei dieci anni si determina l'automatico effetto estintivo della pena originariamente irrogata.

Infine, quanto ai presupposti per l'applicazione della misura, si segnala una recente decisione della Corte di Cassazione secondo la quale la figura speciale di espulsione alternativa, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98 e succ. modif. nei confronti dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo necessariamente che questi si trovi in taluna delle situazioni indicate nell' art. 13, comma 2,

non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) spetti ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza legittimato ad entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente l'espellibilità dello straniero (*Corte di Cassazione, Sez. I penale, Sent. n. 39083 del 27 novembre 2006, Pres. Gemelli, Rel. Canzi*).

GRAFICO I - ESPULSIONI DI DETENUTI STRANIERI PER ANNO



Dettaglio mensile delle espulsioni di detenuti stranieri

TAB. I - ESPULSIONI DI DETENUTI STRANIERI PER MESE (ANNI 2003, 2004)

MESE	ANNO 2003	ANNO 2004
gennaio	89	79
febbraio	97	95
marzo	123	102
aprile	95	89
maggio	101	86
giugno	95	79
luglio	103	100
agosto	81	91
settembre	78	75
ottobre	109	85
novembre	93	82
dicembre	97	75
totale	1.161	1.038



